

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso – *Iurium* – Ricorso contro il decreto del Decano della Rota Romana con il quale dichiara l'indubbia incompetenza della Rota Romana in una causa contenzioso-amministrativa – Prot. N. 35294/03 CG [cause giudiziali], 11 gennaio 2013.*

Rigetto del libello di domanda – Diritto al doppio grado di giurisdizione – Mezzi d'impugnazione – Applicabilità al provvedimento del Decano della Rota Romana ex art. 51 delle Norme rotali.

Diritti soggettivi – Atto amministrativo singolare – Competenza giudiziale riservata al tribunale contenzioso-amministrativo ex can. 1400 § 2.

INESISTENZA nelle “Normae” della Rota del 1994 di alcun ricorso contro il decreto monocratico del Decano con cui viene respinto un libello in limine. Competenza della Segnatura Apostolica al riguardo, attraverso la querela di nullità o la restituzione in integrum, per costante giurisprudenza della Segnatura e anche ex art. 33, nn. 1 e 2 della “Lex propria” della Segnatura del 2008. Tralasciata la questione della possibilità del semplice ricorso alla Segnatura per analogia con la fattispecie di cui al can. 1505 § 4. Competenza della Segnatura sull'impugnazione del rigetto del libello di domanda da parte del Decano della Rota per indubbia incompetenza ex art. 51 delle Norme rotali. È sufficiente un qualche fondamento a favore della competenza della Rota Romana affinché tale rigetto del libello si abbia per manifestamente ingiusto (cfr. §§ 2-5).

L'incompetenza della Rota Romana è manifesta ex can. 1400 § 2 perché la parte convenuta è il Vescovo diocesano e l'oggetto della controversia un suo provvedimento emesso nell'esercizio del suo “munus” amministrativo pastorale, e non – come, invece, affermava la parte attrice – un atto posto in quanto persona privata, né in veste di rappresentante della diocesi, quale persona giuridica, in relazione paritetica con la parte attrice [ex can. 1405 § 3]. È infatti notorio che, anche quando si discuta se dei diritti soggettivi siano stati lesi dall'atto amministrativo, non è dato accesso al tribunale ordinario, giacché a norma del can. 1400, § 2 “le controversie insorte per

* Vedi alla fine della decisione della Segnatura Apostolica il commento di JOAQUÍN LLOBELL, *Note minime sulla distinzione fra l'«atto amministrativo» e l'«atto “non amministrativo” dell'Amministrazione»*.

un atto di potestà amministrativa possono tuttavia essere deferite solo al Superiore od al Tribunale amministrativo". Ne deriva sia che non possa essere condivisa la ragione per la quale è invocata la competenza della Rota Romana, sia che debba essere considerato corretto il rigetto del libello di domanda da parte del Decano per l'incompetenza del Tribunale (cfr. §§ 6-7).

Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, Prot. N. 35294/03 CG, Iurium, Decretum, *Recursus adversus Decretum Exc.mi Decani Rotae Romanae, quo declaravit incompetentiam Rotae Romanae Tribunalis in causa.*

1. In causa de qua supra, Exc.mus Rotae Romanae Tribunalis Decanus libellum in limine reicit, quod adversus decretum pars actrix recursum coram H.S.T. instituit. Dein Cl.mus Patronus partis actricis memoriale exhibuit atque Rev.mus Promotor Iustitiae deputatus votum pro rei veritate, cui Cl.mus partis actricis Patronus respondit.

Quibus praehabitis,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

2. Viso art. 33, nn. 1-2 H.S.T. *Legis propriae*, iuxta quem "Signatura Apostolica cognoscit: 1° querelas nullitatis contra decisiones definitivas vel vim sententiae definitivae habentes Rotae Romanae; 2° petitiones restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae...", quo non amplius de *sententiis* Rotae Romanae, uti in can. 1445, § 1, n. 1 et in art. 122, Const. Ap. *Pastor bonus*, sed de eius *decisionibus* fit sermo,

et ad rem perspecto quod sub voce *decisionum* recolitur praxis diuturna H.S.T., admittens, servatis servandis, querelam nullitatis vel petitionem in integrum non solum adversus sententias rotales, verum etiam adversus decreta rotalia, immo adversus decreta Exc.mi Decani, sine contradictorio lata, uti patet attentis v.g.:

Supremo Tribunale della Segnetura Apostolica, Prot. N. 35294/03 CG, Iurium, Decreto, *Ricorso contro il decreto dell'Ecc.mo Decano della Rota Romana con il quale dichiarò la incompetenza della Rota Romana nella presente causa.*

1. Nella causa di cui sopra, l'Ecc.mo Decano della Rota Romana rigettò il libello in limine, contro il quale decreto la parte attrice presentò ricorso dinanzi a questo Supremo Tribunale. Successivamente il Ch.mo patrono della parte attrice depositò un memoriale e il Rev.mo Promotore di Giustizia un voto *pro rei veritate*, al quale il Ch.mo Patrono della parte attrice replicò.

Ciò premesso,

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

2. Visto l'art. 33, nn. 1-2 della *Lex propria* di questo Supremo Tribunale, secondo il quale "la Segnetura Apostolica giudica: 1° le querele di nullità contro le decisioni definitive od aventi forza di sentenza definitiva della Rota Romana; 2° le richieste di restituzione in integrum contro le decisioni della Rota Romana...", per cui non si parla più soltanto delle *sentenze* della Rota Romana, come nel can. 1445, § 1, n. 1 e nell'art. 122, Cost. Ap. *Pastor bonus*, ma delle sue *decisioni*,

e considerato al riguardo che con la voce *decisioni* ci si riferisce alla prassi costante di questo Supremo Tribunale, che ammette, *servatis servandis*, la querela di nullità o la richiesta di restituzione in integrum non solo contro le sentenze rotali, ma invero anche contro i decreti della Rota, inclusi sicuramente anche i

- prot. n. 15475/83 CG, Calaritana, Querelae nullitatis et restitutionis in integrum adversus decreta rotalia, Decr. def. coram Sabattani diei 1 iunii 1985, quod sub n. II agit de querela nullitatis contra decretum Exc.mi Decani, quo constituebatur instructor extra turnum;

- prot. n. 19673/87 CG, Moguntina, Querelae nullitatis adversus decreta Exc.mi Rotae Romanae Decani..., Decr. Congressus diei 26 ianuarii 1990: in casu Exc. mus Decanus libellum reiecerat ob manifestam incompetentiam Rotae Romanae et dein, instante actore, decreverat "in decisis"; decretum Congressus querelam nullitatis reiecit ob manifestam carentiam cuiuscumque fundamenti;

- prot. n. 26491/95 CG, Romana, Querelae nullitatis adversus decretum Exc.mi Decani Rotae Romanae..., Decr. Congressus diei 18 martii 1996, quo querela nullitatis adversus decretum Exc.mi Decani, in limine reiciens petitionem restitutionis in integrum adversus decreta tribunalis inferioris, admissa est ad disceptationem coram H.S.T. Iudicibus, et quidem attento voto Rev.mi Promotoris Iustitiae deputati, qui explicite egit de competentia H.S.T. in re et de vi sententiae definitivae impugnati Exc.mi Decani decreti;

- prot. n. 29584/98 CG, Antiochen. Syrorum in Libano, A. Querelae nullitatis adversus decretum, quo... vices Exc.mi Decani Rotae Romanae agens, ... nomi-

decreti dell'Ecc.mo Decano, emessi senza contraddittorio, come risulta dalla considerazione, ad es., delle seguenti cause:

- prot. n. 15475/83 CG, Cagliari, Querela di nullità e restituzione *in integrum* contro decreti rotali, Decreto definitivo [del Collegio dei Giudici] *coram* Sabattani, 1° giugno 1985, il quale al n. II esaminò la querela di nullità contro un decreto dell'Ecc.mo Decano, con il quale aveva nominato un istruttore al di fuori del turno;

- prot. n. 19673/87 CG, Mainz, Querela di nullità contro decreti dell'Ecc.mo Decano della Rota Romana..., Decreto del [Prefetto in] Congresso, 26 gennaio 1990: nel caso l'Ecc.mo Decano aveva rigettato un libello per manifesta incompetenza della Rota Romana e poi, su istanza dell'attore, aveva decretato "in decisis": il decreto del Congresso respinse la querela di nullità per manifesta carenza di qualsivoglia fondamento;

- prot. n. 26491/95 CG, Roma, Querela di nullità contro un decreto dell'Ecc.mo Decano della Rota Romana..., Decreto del Congresso, 18 marzo 1996, con il quale la querela di nullità contro il decreto dell'Ecc.mo Decano, che *in limine* aveva rigettato la petizione di restituzione *in integrum* contro decreti di un tribunale inferiore, era stata ammessa alla discussione dinanzi a questo Supremo Tribunale considerato il voto del Rev. mo Promotore di Giustizia deputato, che esplicitamente sosteneva la competenza di questo Supremo Tribunale sulla fattispecie e la forza di sentenza definitiva dell'impugnato decreto dell'Ecc.mo Decano;

- prot. n. 29584/98 CG, Antiochia dei Siri in Libano, A. Querela di nullità contro il decreto con il quale, ... facendo le veci dell'Ecc.mo Decano della Rota Roma-

navit procuratorem ex officio...; Decr. def. coram Grocholewski diei 24 aprilis 1999, sub n. 10 tenens quod ad H.S.T. "non pertinet in casu videre de asserta illegitimitate decreti impugnati, sed tantum, si et quatenus, de eius nullitate"; in casu querela nullitatis reiecta est ob defectum praesuppositi;

- prot. n. 29765/99 CG, Romana (Bostonien.), Restitutionis in integrum adversus decreta Exc.mi Decani, Decr. reiectionis in limine diei 29 maii 1999: in casu Exc.mus Decanus libellum reiecerat et dein decreverat "ulteriorem recursum illegitime interpositum reiciendum esse", remittens quoque ad can. 1445, § 1, n. 1 et art. 122, n. 1 Const. Ap. *Pastor bonus*; Exc.mus H.S.T. Secretarius decrevit petitionem considerari non posse, uti videtur, ob defectum praesuppositi seu ob defectum manifestae iniustitiae;

- prot. n. 32712/01 CG, Aquilan., Recursus adversus libelli reiectionem, Decr. diei 8 martii 2004 quo renuntiatio admittitur: in casu, viso voto Rev.mi Promotoris Iustitiae deputati de competentia H.S.T. in casu, recursus adversus decretum Exc.mi Decani haudquaquam in limine reiectus est et Cl.mus Patronus Rev.di Recurrentis invitatus est ad motiva recursus exponenda; pars actrix dein recursui renuntiavit;

- prot. n. 39203/06 CG, Romana, Recursus adversus decretum Exc.mi Decani Rotae Romanae..., Decr. reiectionis in limine diei 9 martii 2007: in casu Exc.mus Decanus recursum in limine reiecerat et causae advocacionem denegaverat; Exc.mus H.S.T. Secretarius petitionem

na, ... aveva nominato un procuratore *ex officio*...: il Decreto definitivo [del Collegio dei Giudici] *coram* Grocholewski, 24 aprile 1999, al n. 10, stabilì che a questo Supremo Tribunale "non spetta nel caso trattare della asserita illegittimità del decreto impugnato, ma soltanto, se e per quanto risulta, della sua nullità"; la querela di nullità venne rigettata nel caso per difetto di presupposto;

- prot. n. 29765/99 CG, Roma (Boston), Restituzione *in integrum* contro decreti dell'Ecc.mo Decano, Decreto di rigetto *in limine*, 29 maggio 1999: nella fattispecie l'Ecc.mo Decano aveva respinto il libello e, poi, stabilito che "l'ulteriore ricorso illegittimamente interposto doveva essere respinto", richiamandosi anche al can. 1445, § 1, n. 1 e all'art. 122, n. 1 Cost. Ap. *Pastor bonus*; l'Ecc.mo Segretario di questo Supremo Tribunale stabilì che la richiesta non poteva essere esaminata, come sembra, per difetto di presupposto ossia per carenza di manifesta ingiustizia;

- prot. n. 32712/01 CG, L'Aquila, Ricorso contro il rigetto del libello di domanda, Decreto, 8 marzo 2004, con il quale veniva ammessa la rinuncia: nella fattispecie, visto il voto del Rev.mo Promotore di Giustizia deputato sulla competenza nel caso di questo Supremo Tribunale, il ricorso contro il decreto dell'Ecc.mo Decano non fu in alcun modo respinto *in limine* e il Ch.mo Patrono del Ricorrente fu invitato ad esporre le motivazioni del ricorso; infine la parte attrice rinunciò al ricorso;

- prot. n. 39203/06 CG, Roma, Ricorso contro il decreto dell'Ecc.mo Decano della Rota Romana..., Decreto di rigetto *in limine*, del 9 marzo 2007: nella fattispecie l'Ecc.mo Decano aveva rigettato *in limine* il ricorso e negato l'avocazione della causa; l'Ecc.mo Segretario di

restitutionis in integrum adversus reiectionem et querelam nullitatis adversus denegatam causae advocacionem in limine reiecit;

3. Perpenso quod non praevidetur in Normis Romanae Rotae Tribunalis intra ambitum eiusdem recursus adversus decretum Exc.mi Decani, quo libellus in limine reicitur, quodque etiam iuxta praevalentem doctrinam et Rotae Romanae iurisprudentiam adversus decretum reiectionis libelli dantur querela nullitatis et petitio restitutionis in integrum;

4. Praetermissa quaestione utrum, necne, hoc in casu, praeter querelam nullitatis et petitionem restitutionis in integrum, locus sit simplici recursui ad H.S.T.,

et ad rem considerato quod utcumque sufficit aliquod fundamentum pro competentia Rotae Romanae in casu ut reiectio libelli in limine manifeste iniusta habeatur, nam Exc.mus Decanus libellum tantum reicere potest, si “indubie constet de incompetencia Rotae Romanae” (art. 51 Normarum Rotae Romanae Tribunalis);

5. Attento quod proposita non est querela nullitatis in casu, quodque Cl.mus partis recurrentis Patronus inter alia ad artt. 55-57 *Legis propriae* remittit, de petitionibus restitutionis in integrum adversus decisiones rotales;

6. Animadverso quod in casu invocata est Rotae Romanae competentia, quia pars conventa esset dioecesis N., sed Exc.mus Decanus, attento libello, recte ipsum Exc.mum Episcopum tanquam conventum indicavit, quodque idem Exc.mus Praesul in casu egit in exercen-

questo Supremo Tribunale respinse in fase iniziale la petizione di restituzione *in integrum* contro il rigetto e la querela di nullità contro la denegata avocazione della causa;

3. Considerato che non è previsto nelle Norme del Tribunale della Rota Romana alcun ricorso nell’ambito del medesimo Tribunale contro il decreto dell’Ecc.mo Decano con cui viene respinto un libello *in limine* e che, secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza della Rota Romana, contro il decreto di rigetto del libello sono ammesse la querela di nullità e la petizione di restituzione *in integrum*;

4. Tralasciata la questione se, in questo caso, oltre alla querela di nullità e alla petizione di restituzione *in integrum* sia possibile un semplice ricorso a questo Supremo Tribunale, o meno,

e considerato al riguardo che comunque è sufficiente un qualche fondamento a favore della competenza della Rota Romana affinché il rigetto del libello *in limine* sia da ritenere manifestamente ingiusto, giacché l’Ecc.mo Decano può respingere il libello solo se “indubbiamente risulta l’incompetenza della Rota Romana” (art. 51 delle Norme del Tribunale della Rota Romana);

5. Atteso che nel caso non è stata proposta querela di nullità, e che il Ch.mo Patrono della parte ricorrente fra le altre norme richiama gli artt. 55-57 della *Legge propria* [della Segnatura Apostolica], sulla petizione di restituzione *in integrum* contro decisioni rotali;

6. Osservato che nel caso è stata invocata la competenza della Rota Romana [ex can. 1405 § 3] poiché era chiamata in causa come parte convenuta la diocesi N., ma che l’Ecc.mo Decano, valutato il libello, correttamente indicò quale convenuto lo stesso Ecc.mo Vescovo, e

do suo munere amministrativo-pastorali, non autem uti persona privata vel uti re-paesentans personae iuridicae dioecesis in relatione paritetica,

et pro comperto quod, etiam si contendatur iura subiectiva laesa esse, huiusmodi in casu non datur accessus ad tribunal ordinarium, nam ad normam can. 1400, § 2 “controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum”;

7. Cum proinde non sustineatur ratio ob quam Rotae Romanae competentia invocata est in casu atque ideo Exc.mus Decanus recte libellum ob incompetentiam reiecerit;

8. Praetermissis aliis forte animadvertendis, in primis de legitimatione activa partis recurrentis in actione postuma;

9. Re sedulo perpensa in Congressibus diebus 14 septembris 2012 et 11 ianuarii 2013 coram infrascripto Praefecto habitis,

decrevit:

Recursum reiciendum esse et facto reici in casu.

Adversus hoc decretum datur recursus, argumentis suffultus, ad Collegium Iudicum, intra terminum peremptorium decem dierum proponendus*.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis die 11 ianuarii 2013.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

che il medesimo Ecc.mo Presule nella fattispecie aveva agito nell'esercizio del suo *munus* amministrativo pastorale, e non invece come persona privata oppure come rappresentante della persona giuridica della diocesi in una relazione paritetica [con la parte ricorrente],

ed essendo notorio che, anche quando si asserisce che dei diritti soggettivi siano stati lesi, non è dato accesso in questo caso al tribunale ordinario, giacché a norma del can. 1400, § 2 “le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite solo al Superiore o al Tribunale amministrativo”;

7. Poiché quindi non può essere condiviso il motivo per il quale è invocata la competenza della Rota Romana nella fattispecie, e poiché di conseguenza l'Ecc.mo Decano ha rigettato correttamente il libello per incompetenza;

8. Tralasciate altre questioni che forse potrebbero essere considerate, in primo luogo quella della legittimazione attiva della parte ricorrente in una azione postuma;

9. Esaminata attentamente la questione nelle sessioni del Congresso tenutesi nei giorni 14 settembre 2012 e 11 gennaio 2013 dinanzi al sottoscritto Prefetto,

ha deciso:

Il ricorso deve essere rigettato e di fatto è rigettato nel caso.

Contro questo decreto è ammesso ricorso, sostenuto da argomentazioni, al Collegio dei Giudici, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni*.

Sia notificato a coloro che ne hanno interesse, a tutti gli effetti del diritto.

Emesso dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il giorno 11 gennaio 2013.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

* Non è stato proposto ricorso al Collegio dei Giudici.

NOTE MINIME SULLA DISTINZIONE FRA L'«ATTO AMMINISTRATIVO» E
L'«ATTO “NON AMMINISTRATIVO” DELL'AMMINISTRAZIONE»

SOMMARIO: 1. Sugli atti non amministrativi dell'Amministrazione. – 2. Sulla competenza della Segnatura nei confronti dell'atto amministrativo che viola un diritto soggettivo e del suo risarcimento. – 3. Sull'impugnazione del decreto del Decano della Rota Romana di rigetto del libello di domanda «si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae».

1. SUGLI ATTI NON AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

UN decreto del Prefetto della Segnatura Apostolica in Congresso¹ (11 gennaio 2013 che, per quanto mi risulta, è finora inedito²) ha affermato la competenza esclusiva della Segnatura sia sulle cause giudiziali scaturite da un atto amministrativo singolare, sia sul decreto del Decano della Rota Romana che respinge il libello di domanda per manifesta incompetenza della Rota, come avviene nelle cause contenzioso-amministrative, che è la fattispecie oggetto del decreto del Supremo Tribunale.³

Sull'esclusività della competenza giudiziale della Segnatura nei ricorsi contro gli atti singolari dell'Amministrazione che possono intaccare un diritto soggettivo sono riscontrabili negli ultimi anni impostazioni diverse, sia nella giurisprudenza rotale sia in dottrina.⁴ Infatti, una sentenza della Rota

¹ Sul significato di tale provvedimento, cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», quo *Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 5 § 2, n. 2, 22, 36-42, «AAS», 100 (2008) 513-538, citata in seguito Lp SAP 2008.

² Cfr. «*Ius Ecclesiae*», 27 (2015), pp. 619-624.

³ Vide le “massime” inserite all'inizio del decreto cit.

⁴ Cfr. “Massime” a *coram* Sciacca, sentenza definitiva, 14 marzo 2008, *Calatayeronen. Iurium*, «Il Diritto Ecclesiastico», 120 (2009) 229-235, «Il Diritto Ecclesiastico», 121 (2010) 865 e «*Ius Ecclesiae*», 23 (2011) 77-84; Tioletti, massime e commenti di PAOLO MONETA alla sentenza *coram* Sciacca cit., «Il Diritto Ecclesiastico», 121 (2010) 865-866; ILARIA ZUANAZZI, *La tutela dei diritti in tema di privilegio*, «*Ius Ecclesiae*», 23 (2011) 84-106; PAOLO GHERRI, *Coram* Sciacca, 14 marzo 2008: “*Causa iurium*” o *Contenzioso amministrativo?*, «*Apollinaris*», 84 (2011) 535-562, con risvolti critici al commento di Ilaria Zuanazzi; ILARIA ZUANAZZI, *Le “contentiones ortae ex actu potestatis administrativae”: riflessioni critiche tra il “già” e il “non ancora”*, «*Apollinaris*», 86 (2013) 515-546, di replica a Paolo Gherri; MANUEL J. ARROBA CONDE, *Ricorso alla Segnatura contro il rifiuto del libello da parte del decano della Rota Romana per indubbia incompetenza ex can. 1400 par. 2*, in MAREK JĘDRASZEWSKI, JAN SŁOWIŃSKI (a cura di), “*Quod iustum est et aequum*”. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, Poznań, Ed. Arcidiocesi di Poznań et alii, 2013, 126-133, qui §§ 1.c), 130-131, in cui condivide sostanzialmente l'impostazione della sentenza *coram* Sciacca; JOAQUÍN LLOBELL, *Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell'art. 51 delle Norme della Rota Romana*, in GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI (a cura di), “*Recte sapere*”. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 2014, vol. 1, 419-421, in cui condivido

Romana *coram* Sciacca afferma, secondo una delle tre diverse “massime” di presentazione della sentenza (quella redatta da Zuanazzi), che «nelle cause che riguardano la lesione di diritti soggettivi sorti da una relazione di natura contrattuale tra le parti, anche se una delle parti sia un’ autorità amministrativa, si può adire la via giudiziaria presso la Rota Romana per restaurare la giustizia». Più risolutiva è la massima curata dalla redazione di «Il Diritto Ecclesiastico» (senza firma) sul volume del 2010: «Un privilegio concesso a titolo di ricompensa per qualcosa che si è ricevuta non può considerarsi un atto amministrativo in senso proprio, ma piuttosto un diritto soggettivo; se infatti l’obbligo fra l’ autorità pubblica ed il soggetto privato è sorto da contratto o da un’ altra fonte di diritto privato, anche se in occasione dell’ esercizio della potestà amministrativa, le controversie riguardanti quest’ atto legittimamente sono sottoposte al giudizio ordinario». Di tono più pacato, perché contiene diverse sottili formule che condizionano i principi giuridici applicabili, in particolare nel § 1 del commento, è la formulazione della massima proposta da Paolo Moneta: «Un privilegio concesso a titolo di remunerazione instaura una relazione di natura contrattuale tra l’ autorità ecclesiastica ed i fedeli, rendendo questi titolari di un diritto soggettivo, la cui tutela può essere fatta valere in via giudiziaria [ordinaria]».

Fermo restando che non intendo accennare alla natura del secolare privilegio oggetto della causa, ritengo che si possa condividere un filo conduttore assiologico riscontrabile nella sentenza, nei suoi commenti e nella dottrina degli studiosi del diritto amministrativo della Chiesa. Tale principio lo potremmo formulare con la seguente proposizione: «non tutti gli atti dell’ Amministrazione sono atti della potestà amministrativa o atti amministrativi agli effetti dell’ organo giudiziale competente *ex can.* 1400. Per gli atti amministrativi *stricto sensu* si applica il § 2; invece, per gli atti dell’ Amministrazione che non sono esercizio della potestà amministrativa si applica il § 1». La proposizione ha un’ analogia, più nominalista che sostanziale, con la classica distinzione proposta da S. Tommaso d’ Aquino fra “atti dell’ uomo” e “atti umani”.⁵ Potremmo dire che secondo S. Tom-

sostanzialmente l’ impostazione della Zuanazzi in quanto mi sembra riflettere la tendenza prevalente della giurisprudenza (della Rota e della Segnatura) e della dottrina, ampiamente riportate dai due studi citati di Ilaria Zuanazzi.

⁵ S. TOMMASO D’ AQUINO, *Summa theologiae*, 1-2, q. 1, art. 1c: «*Respondeo dicendum quod actionum quae ab homine aguntur, illae solae proprie dicuntur humanae, quae sunt propriae hominis inquantum est homo. Differt autem homo ab aliis irrationalibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem, unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt. Si quae autem aliae actiones homini convenient, possunt dici quidem hominis actiones; sed non proprie humanae, cum non sint hominis inquantum est homo. Manifestum est au-*

maso d'Aquino (ma la formula è mia) «tutti gli “atti umani” sono “atti dell'uomo”, ma non tutti gli “atti dell'uomo” sono “atti umani”». Nel nostro discorso potremmo dire che «tutti gli “atti amministrativi” sono “atti dell'Amministrazione”, ma non tutti gli “atti dell'Amministrazione” sono “atti amministrativi”». L'analogia regge come formula “pedagogica”, ma è molto debole ontologicamente, perché negli “atti dell'uomo” *stricto sensu* basta una soggettività fisiologica e non quella tipica dell'agire umano data dall'uso dell'intelligenza e della volontà.⁶ Comunque, essendo evidente che ogni atto libero dell'Amministrazione è un atto umano, nella misura in cui non implichi l'esercizio della potestà amministrativa si tratterà di un “atto dell'Amministrazione”, il quale però non sarà un “atto amministrativo” e quindi sarà sottoposto alla competenza materiale del § 1 del can. 1400 e a quella soggettiva di cui al can. 1405.

Infatti, la citata sentenza *coram* Sciacca riporta una risalente giurisprudenza rotale secondo la quale «*Si obligatio orta est inter potestatem publicam et subiectum privatum, ex contractu, vel alia fonte obligationis iuris privati, etiamsi occasione exercitii potestatis administrativae, tunc actio iudicialis institui posset penes R. Rotam*».⁷ Si tratterebbe di fattispecie in cui un “atto dell'Amministrazione” non sarebbe un “atto amministrativo” agli effetti della competenza *ex* can. 1400 § 2. La dottrina si è trattenuta sull'argomento in occasione dell'attività contrattuale dell'Amministrazione ecclesiastica.⁸ Mentre vi sono atti amministrativi che utilizzano la struttura contrattuale senza smarrire la natura di veri atti amministrativi,⁹ vi sono altri atti dell'Amministrazione, normalmente con veste contrattuale, che, invece, non sono atti amministrativi, come i «*Contratti, generalmente di contenuto patrimoniale, nei quali l'Amministrazione agisce come i privati*. L'Amministrazione ecclesiastica può concludere negozi nei quali entrano in gioco beni ed interessi che, pur essendo pubblici e di competenza dell'organizzazione amministrativa, si relazionano solo indirettamente o mediamente con il fine della Chiesa. Tali beni ed interessi non possiedono tuttavia una rilevanza ecclesiale tale da far in modo che in questi negozi si manifestino aspetti canonici particolarmente importanti (...). Si pensi, ad esempio, all'acquisto di un veicolo o di materiale informatico da parte di una curia diocesana, o all'affitto, da parte

tem quod omnes actiones quae procedunt ab aliqua potentia, causantur ab ea secundum rationem sui obiecti. Obiectum autem voluntatis est finis et bonum. Unde oportet quod omnes actiones humanae propter finem sint».

⁶ Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *De virtutibus*, q. 1, art. 4c.

⁷ «Cf. unam *coram* Bonet, diei 9 maii 1960, in SRRD, vol. LII, pp. 265 ss, vel aliam, diei 17 iunii 1920, *coram* Prior, in SRRD, vol. XII, pp. 152 ss.» (sentenza *coram* Sciacca, cit., n. 23).

⁸ Cfr. JORGE MIRAS, JAVIER CANOSA, EDUARDO BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, ed. 2, Roma, Edusc, 2009, 121-136.

⁹ Cfr. JORGE MIRAS, JAVIER CANOSA, EDUARDO BAURA, *Compendio*, cit., 126-135.

della medesima, di alcuni locali, per uso ufficio, di proprietà di una congregazione religiosa. Benché l'Amministrazione appaia come parte in questi contratti e, nell'ultimo esempio, anche l'altro contraente sia una persona giuridica canonica, i fini che si perseguono, pur essendo, in ultima analisi, relazionati con la missione e l'attività dell'Amministrazione (perché si tratta di beni ecclesiastici o che sono destinati a un fine della Chiesa), non hanno una rilevanza ecclesiale tale da apportare al contratto speciali caratteristiche propriamente canoniche, come succede in altri casi». ¹⁰ Questa impostazione è accolta *ex abundantia* dalla sentenza *coram* Sciacca e dalla dottrina che, con accenti diversi, condivide la decisione rotale. ¹¹ Ilaria Zuanazzi, invece, dopo aver richiamato la distinzione tra atti amministrativi e atti dell'Amministrazione, ritiene che lo specifico atto di privilegio oggetto della controversia sia da qualificare come un atto di esercizio della potestà amministrativa, non valendo la *causa remuneratoria* a scriminare in modo univoco la natura dell'atto in senso paritetico. ¹²

Se, agli effetti del can. 1400 § 2, possono non essere considerati atti amministrativi alcuni atti dell'Amministrazione, in particolare di natura contrattuale, tanto meno sono atti amministrativi gli atti privati di un membro dell'Amministrazione della Chiesa, i quali non sono neppure "atti dell'Amministrazione". Infatti, fra le caratteristiche essenziali dell'atto amministrativo singolare si trova, anzitutto, quella di trattarsi «di un *atto giuridico di un'autorità ecclesiastica che agisce in quanto tale*. Non sono pertanto atti amministrativi, gli atti *privati* di un soggetto, benché sia titolare di un ufficio di governo (gli atti giuridici mediante i quali agisce come persona privata, per esempio, il testamento o una donazione dei suoi beni personali). Negli atti amministrativi l'autorità agisce nell'esercizio delle sue funzioni e con potestà pubblica». ¹³ Mentre l'acquisto di un appartamento da parte della competente autorità per adibirlo a sede del tribunale diocesano è un "atto dell'Amministrazione", che però non è un "atto amministrativo", il medesimo acquisto realizzato dalla stessa Autorità come investimento personale non è nemmeno, ovviamente, un "atto dell'Amministrazione". Il n. 6, primo capoverso, del decreto della Segnatura dell'11 gennaio 2013, nel ratificare il rigetto del libello di domanda stabilita dal Decano della Rota Romana per incompetenza *ex* can. 1400 § 2, accenna ad entrambe le fattispecie: «il medesimo Ecc.mo Presule nella fattispecie aveva agito nell'esercizio del suo *munus* amministrativo pastorale, e non invece [a] come persona privata né [b]

¹⁰ JORGE MIRAS, JAVIER CANOSA, EDUARDO BAURA, *Compendio*, cit., 126.

¹¹ Cfr. gli studi e i commenti citati di Manuel J. Arroba Conde, Paolo Gherri, Paolo Moneta.

¹² Cfr. i due studi citati di Ilaria Zuanazzi, in particolare qui *La tutela dei diritti in tema di privilegio*, 94-96.

¹³ JORGE MIRAS, JAVIER CANOSA, EDUARDO BAURA, *Compendio*, cit., 159.

come rappresentante della diocesi in quanto persona giuridica in relazione paritetica [con la parte ricorrente]».

2. SULLA COMPETENZA DELLA SEGNETURA
NEI CONFRONTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
CHE VIOLA UN DIRITTO SOGGETTIVO E DEL SUO RISARCIMENTO

Inoltre, il medesimo n. 6, secondo capoverso, del decreto ritiene che sia «notorio che, anche quando si asserisce che dei diritti soggettivi siano stati lesi, in questa fattispecie [lesione di un diritto soggettivo da parte di un "atto amministrativo" *stricto sensu*] non è dato accesso al tribunale ordinario (...) a norma del can. 1400, § 2». La efficace tutela dei diritti soggettivi si trova a fondamento della citata sentenza *coram* Siacca e della dottrina che la condive. Tuttavia, forse attribuiscono al vigente sistema di contenzioso-amministrativo presso la Segnatura meno potenzialità di quelle che, per contro, sono effettivamente conferite dal giudizio sul risarcimento del danno introdotto dall'art. 123 § 2 della cost. ap. *Pastor bonus* come possibile *petitum* del contenzioso-amministrativo. Che la competenza sul risarcimento del danno consenta o, addirittura, richieda il giudizio sul merito della causa (spesso quello che gli ordinamenti statuali qualificano come "diritto soggettivo") è giurisprudenza canonica sicuramente consolidata, a partire da una sentenza (1984) e da un decreto (1985) della Segnatura *coram* Ratzinger, che in via eccezionale per grazia pontificia (la PB fu promulgata nel 1988), dovettero stabilire il modo di ripristinare un diritto soggettivo violato (nel caso si trattava per la precisione della rimozione come professore di diritto canonico di una Università pontificia romana).¹⁴ Ad una tale conseguenza è giunto anche il Legislatore nella *Lex propria* della Segnatura che consente al Supremo Tribunale, anche quando non vi sia stata la richiesta esplicita del giudizio sul risarcimento del danno (non costituendo tale richiesta un presupposto necessario), di stabilire che «*Iudices, ad contentionem solvendam, in sententia immediatos et directos illegitimitatis effectus statuere possunt*» (Lp SAP 2008, art. 90). Inoltre, il

¹⁴ Cfr. SEGNETURA APOSTOLICA, *coram* Ratzinger, sentenza, *Romana*, 27 ottobre 1984, *Dimensionis a munere docendi*, «Il Diritto Ecclesiastico», 96/2 (1985) 260-270; ID., decreto, 1° giugno 1985, in *ibidem*, 261 in calce; JOAQUÍN LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, «Ius Ecclesiae», 3 (1991) 119-150 e in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, 97-124, qui in «Ius Ecclesiae» 146-148; ID., *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae», 5 (1993) 675-698, qui 695-697; GIANPAOLO MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, cit., 179-200; ILARIA ZUANAZZI, «*De damnorum reparatione*». *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, 281-314.

§ 4 dell'art. 93 della Lp SAp 2008 sancisce che nella fattispecie d'illegittimità *in decernendo* l'Autorità amministrativa competente non solo dovrà emettere un nuovo provvedimento *ad normam iuris* (evitando una nuova violazione della legge), ma dovrà inoltre rispettare gli eventuali disposti sul merito stabiliti dalla Segnatura: «*terminos in sententia forte determinatos*».¹⁵

3. SULL'IMPUGNAZIONE DEL DECRETO
DEL DECANO DELLA ROTA ROMANA
DI RIGETTO DEL LIBELLO DI DOMANDA

«SI INDUBIE CONSTET DE INCOMPETENTIA ROTAE ROMANAE»

Il n. 4 del decreto della Segnatura dell'11 gennaio 2013 accenna ai possibili mezzi d'impugnazione contro il decreto del Decano della Rota Romana che, *ex art. 51* delle Norme rotali,¹⁶ respinge un libello di domanda perché ritiene che la Rota sia assolutamente incompetente; nella fattispecie del decreto qui commentato si trattava dell'incompetenza *ex can. 1400 § 2* a giudicare una causa di natura contenzioso-amministrativa. Tali impugnazioni le abbiamo studiato recentemente con una certa ampiezza Manuel Arroba ed io.¹⁷ Come testé ho indicato, mi sembra che Arroba sia più possibilista di me sulla competenza della Rota per giudicare la violazione dei diritti soggettivi da parte di un atto amministrativo. Invece, è più severo sui mezzi d'impugnazione applicabili, quasi limitandoli ad un ricorso analogo a quello previsto dal can. 1505 contro la del libello di domanda nel processo ordinario.

Un riassunto abbastanza preciso della mia impostazione sui mezzi d'impugnazione esperibili contro il suddetto decreto del Decano della Rota Romana è desumibile dal "sommario" dello studio appena citato, in considerazione di quanto, *ex art. 33* della Lp SAp 2008, stabiliscono i due primi capoversi del decreto della Segnatura sulle diverse impugnazioni consentite contro le decisioni della Rota (sentenze o decreti), purché abbiano forza di sentenza definitiva. In estrema sintesi, poiché la decisione del Decano *ex art.*

¹⁵ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la "Lex propria"*, in *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, cit., 121-138, qui 127-133; JOAQUÍN LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, cit., 139-197, qui 166-167; ILARIA ZUANAZZI, *"De damnorum reparatione". La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, cit., 310-314.

¹⁶ «*Si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae, Decanus, auditis duobus senioribus Auditoribus, appellationem vel libellum per decretum, indicatis rationibus, reiciet*» (*Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, art. 51, «AAS», 86 [1994] 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa: cfr. Segreteria di Stato, *Rescriptum «ex Audientia Sanctissimi»*, 23 febbraio 1995, «AAS», 87 [1995] 366).

¹⁷ Cfr. MANUEL J. ARROBA CONDE, *Ricorso alla Segnatura contro il rifiuto del libello*, cit., *passim*; JOAQUÍN LLOBELL, *Il diritto alla tutela giudiziale*, cit. 419-440.

51 Normae RR 1994 è un provvedimento con forza di sentenza definitiva, tale decreto consente i medesimi mezzi d'impugnazione della corrispondente sentenza, purché si diano i presupposti richiesti per ognuna delle impugnazioni: la querela di nullità, l'appello, l'alternativo ricorso *ex can. 1505 § 4* e la *restitutio in integrum*. La sola impugnazione non praticabile sarebbe di conseguenza la richiesta di un *novum examen*, perché ha come unico oggetto possibile la revisione sul merito della sentenza esecutiva nelle cause sullo stato delle persone.¹⁸

Anche se questa sarebbe la situazione *de iure condito (lato sensu)*, tuttavia, *de iure condendo* e seguendo la tradizionale sobrietà della Segnatura nell'utilizzo delle impugnazioni,¹⁹ condivido il parere di Arroba sull'opportunità di ridurre «il ricorso contro il rifiuto del libello da parte del decano della Rota (...) ad un'impugnazione libera, fondata nel solo gravame annesso alla reiezione del libello in sé (...), identica a quella abitualmente prevista al can. 1505»²⁰. Detta opportuna e consistente delimitazione forse potrebbe essere stabilita con una delle modalità normative previste dall'art. 112 della Lp SAP 2008: un decreto generale esecutivo o una istruzione approvati dai «Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario» e con la pertinente approvazione pontificia.

JOAQUÍN LLOBELL

¹⁸ Il decreto ha tralasciato la questione se nel caso sia possibile un semplice ricorso (cfr. n. 4), cioè non si è pronunciato riguardo alla sua possibilità o meno. Al n. 5 riferisce che il patrono del ricorrente ha invocato gli articoli della Lp SAP 2008 sulla richiesta di *restitutio in integrum*.

¹⁹ Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Prot. n. 42902/09 CG, 11 settembre 2009 e Prot. n. 38982/06 CG, 25 settembre 2009, Nullità del matrimonio. Ricorso contro il rigetto del *novum examen* da parte della Rota Romana. Decreto del Prefetto in Congresso, «Ius Ecclesiae», 22 (2010) 629-631, 633-636 (con nota di MASSIMO DEL POZZO, FEDERICO MARTI, *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione del ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota*), «Ius Ecclesiae», 22 (2010) 636-647.

²⁰ MANUEL J. ARROBA CONDE, *Ricorso alla Segnatura contro il rifiuto del libello*, cit., § 2. c), 132.

1. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 43915/10 CA [contenzioso amministrativo], 27 novembre 2010.*

**Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco
Processo amministrativo – Rigetto fin dall'inizio del ricorso – Assenza di fondamento – Insussistenza**

IL parroco nominato per un periodo di tempo stabilito ai sensi del can. 522, scaduto il termine, rimane nell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notifichi che non è più parroco perché venga effettuata la sua cessazione (cf. can. 186) senza violare la legge, per cui il ricorso davanti alla Segnetura deve essere rigettato.

DECRETUM

Exc.mus Episcopus X die 23 decembris 2009 Rev.do N., parochus unionis parochiarum in loco v.d. Y notificavit eius amotionem ab illo officio a die 3 ianuarii 2010 effectum habentem.

Frustra emendatione decreti petita, Rev.dus N. per Rev.dum suum Advocatum Procuratorem die 8 februarii 2010 adversus amotionem a paroecia recursum hierarchicum interposuit apud Congregationem pro Clericis, quae eum autem die 18 martii 2010 reiecit.

Litteris tandem diei 1 aprilis 2010 Rev.dus N. ad H.S.T. provocavit. Inspectis actis et audito Rev.do Promotore Iustitiae Substituto, decreto diei 26 maii 2010 Exc.mus H.S.T. Secretarius recursum in limine reiecit ob manifestum defectum praesuppositi.

Die 8 iunii 2010 Rev.dus N. recursum apud H.S.T. Praefectum contra de-

DECRETO

Il 23 dicembre 2009 l'Ecc.mo Vescovo X notificò al Rev.do N., parroco dell'Unione parrocchiale del luogo conosciuto come Y, la rimozione da tale ufficio con effetto a partire dal 3 gennaio 2010.

Dopo aver chiesto invano la correzione del decreto, l'8 febbraio 2010, il Rev.do N., tramite il suo Rev.do Avvocato-Procuratore, propose, contro la rimozione dalla parrocchia, ricorso gerarchico presso la Congregazione per il Clero, che tuttavia lo rigettò in data 18 marzo 2010.

Infine, con lettera del 1° aprile 2010, il Rev.do N. ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Esaminati gli atti e sentito il Promotore di Giustizia Sostituto, con decreto del 26 maggio 2010 l'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] rigettò il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

L'8 giugno 2010 il Rev.do N. propose ricorso davanti al Prefetto di Q.S.T.

* [Decretum Congressus] Prot. N. 43915/10 CA, *Cessationis officii parochi vel amotionis a paroecia* (Rev.dus N. — Congregatio pro Clericis).

cisionem Exc.mi Secretarii interposuit.

Re rite discussa inter Cl.mos Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum,

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Perspecto argumento quo impugnatum Exc.mi Secretarii decretum nititur, id est precarietà officii parochi nominati ad tempus;

Viso memoriali Cl.mae Patronae, quae motivo reiectionis re vera haud adversata est;

Cum proinde recursus adversus Exc.mi H.S.T. Secretarii decretum diei 26 maii 2010 procul dubio omni fundamento careat;

Viso art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congresso, die 27 novembris 2010 coram infra-scripto Praefecto habito,
decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 26 maii 2010, quo recursus reiciebatur ob manifestum defectum praesuppositi.

Pro expensis processualibus retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur omnibus quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 27 novembris 2010

Raimundus Leo Card. BURKE
Praefectus

✠ Franciscus DANEELS, o.praem.
Secretarius

[questo Supremo Tribunale] avverso la decisione dell'Ecc.mo Segretario.

Dopo che la questione è stata ritualmente discussa tra i Ch.mi Patroni ed il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto,

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Considerata la ragione che motiva il decreto del Ecc.mo Segretario, vale a dire, la precarietà dell'ufficio del parroco nominato per un tempo determinato;

Visto il memoriale della Chiar.ma Patrona, la quale non ha veramente contestato il motivo del rigetto;

Di conseguenza, quindi, il ricorso contro il decreto del Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 26 maggio 2010, è carente senza dubbio di qualsiasi fondamento;

Visto l'art. 83, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione nel Congresso il 27 novembre 2010, innanzi al sottoscritto Prefetto,
ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 26 maggio 2010, che rigettava il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda al proprio Ch.mo Patrono un congruo onorario.

E sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 27 novembre 2010

Raymond Leo Card. BURKE,
Prefetto

✠ Frans DANEELS, o. praem.
Segretario

2. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della rimozione o cessazione dall'ufficio di parroco* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 43915/10 CA [contenzioso amministrativo], 26 maggio 2010.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco

Parroco nominato per un determinato tempo – Scadenza del termine stabilito – Intimazione della cessazione dall'ufficio – Legittimità

Ricorso gerarchico – Omissione della previa richiesta di revoca o correzione – Irricevibilità

Soppressione di una parrocchia – Cessazione dall'ufficio di parroco – Ricorso gerarchico – Insussistenza

IL parroco nominato per un periodo di tempo stabilito ai sensi del can. 522, decorso il termine, stando alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, rimane nell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notificchi che non è più parroco perché venga effettuata la sua cessazione (cf. can. 186)

DECRETUM

Exc.mus Episcopus X die 23 decembris 2009 Rev.do N., paroco unionis tredecim paroeciarum in loco v.d. Y notificavit eius amotionem ab illo officio inde a die 3 ianuarii 2010.

Frustra emendatione decreti petita, Rev.dus N. per Rev.dum suum Advocatum-Procuratorem die 8 februarii 2010 adversus amotionem a paroeciis recursum hierarchicum interposuit apud Congregationem pro Clericis, quae eum autem die 18 martii 2010 reiecit.

Litteris tandem diei 1 aprilis 2010 idem Rev.dus Advocatus ad H.S.T. provocavit.

Petitis ac obtentis actis a Congregatione pro Clericis,

DECRETO

Il 23 dicembre 2009 l'Ecc.mo Vescovo X notificò al Rev.do N., parroco dell'unione di tredici parrocchie nel luogo in lingua volgare detto Y, la rimozione da tale ufficio a partire dal 3 gennaio 2010.

Dopo aver chiesto invano la correzione del decreto, l'8 febbraio 2010 il Rev.do N., tramite il suo Rev.do Avvocato-Procuratore, propose ricorso gerarchico presso la Congregazione per il Clero, contro la rimozione dalle parrocchie. Tuttavia [la Congregazione] rigettò [il ricorso] in data 18 marzo 2010.

Infine, con lettera del 1° aprile 2010, il medesimo Rev.do Avvocato ricorse a Q.S.T. [questo Supremo Tribunale].

Richiesti e ricevuti gli atti dalla Congregazione per il Clero,

* [Decretum Secretarii] Prot. N. 43915/10 CA, *Amotionis ab officio seu cessationis officii parochi* (Rev. N. – Congregatio pro Clericis).

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Re sedulo examini praeliminari subiecta;

Praemisso quod Rev.dus N., iuxta eius Rev.dum Patronum, die 14 septembris 1986 ad sexennium paroeciarum in loco v.d. Y exstantium nominatus est parochus, quodque in actis non habetur ulla nova nominatio ad munere parochi ibi fungendum, praeter decisionem Exc.mi Episcopi X mensis iunii 2008 ut ipse usque ad diem 31 augusti 2009 ibidem uti parochus manere posset;

Viso relate ad praescriptum can. 522 decreto Conferentiae Episcoporum diei 13 iunii 1984;

Perspecto quod parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto, iuxta iurisprudentiam H.S.T., modo tantum precario in illo officio permanet, adeo ut sufficiat notificatio ex parte Exc.mi Episcopi eum non amplius esse parochum ad eius cessationem ab officio efficiendam (cf. can. 186);

Considerato quod Rev.dus N saltem litteris die 23 decembris 2009 datis et die 29 eiusdem mensis receptis certior factus est ipsum a die 3 ianuarii 2010 non amplius esse parochum in loco v.d. Y;

Cum huiusmodi in casu non exstet lex, quae ius parochi in officio permanendi sancit (cf. art. 76, § 1, n. 3 H.S.T. *Legis propriae*);

Subordinate animadverso quod Rev.dus Recurrens litteris die 9 septembris 2009 ab Exc.mo Episcopo datis pro comperto

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Sottoposta attentamente la questione all'esame preliminare;

Premesso che il Rev.do N., come affermato dal suo Rev.do Patrono, fu nominato parroco delle parrocchie nel luogo in lingua volgare denominato Y il 14 settembre 1986 per un periodo di tempo di sei anni; e anche che agli atti non si trova alcuna nomina ulteriore per esercitare lì la funzione di parroco se non la decisione dell'Ecc.mo Vescovo X del giugno 2008, stabilente che il medesimo [Rev.do N] potesse rimanere nello stesso luogo come parroco fino al 31 agosto 2009;

Visto il decreto della Conferenza dei Vescovi del 13 giugno 1984, relativo a quanto prescritto dal can. 522;

Tenendo conto che il parroco nominato per un determinato tempo, trascorso il termine stabilito, stando alla giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], rimane in quell'ufficio in modo soltanto precario, per cui basta che l'Ecc.mo Vescovo gli notifici che non è più parroco perché venga effettuata la cessazione dall'ufficio (cf. can. 186);

Considerato che, almeno tramite la lettera con data 23 dicembre 2009 e da lui [Rev.do N] ricevuta il 29 dello stesso mese, il Rev.do N. fu informato di non essere più il parroco nel luogo in lingua volgare denominato Y dal 3 gennaio 2010.

Siccome per un caso di questo genere non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell'ufficio (cf. art. 76, § 1, n. 3 della Legge propria di Q.S.T.);

In subordine, osservato che il Rev.do Ricorrente aveva avuto comunicazione tramite la lettera dell'Ecc.mo Vescovo

habuit eius intentionem paroecias in loco v.d. Y supprimendi easque paroeciae v.d. Z incorporandi et die 29 decembris eiusdem anni decretum ad hoc latum recepit atque in litteris diei 1 ianuarii 2010 revocationem vel emendationem huius decisionis ab eius Exc.mo Auctore haudquaquam petiit, quam ob rem hac de re, ommissa remonstratione de qua in can. 1734, recursus hierarchicus ad Congregationem pro Clericis, si et quatenus habeatur, legitimus considerari nequit,

quodque, suppressa paroecia, eo ipso officium parochi in ea non amplius existit, atque ideo Congregatio recte decrevit recursum adversus amotionem ab officio parochi in casu carere obiecto;

Viso voto praeliminari Rev.di Promotoris Iustitiae Substituti;
Vi art. 76, § 1 H.S.T. *Legis propriae*,

decrevit:

Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob manifestum defectum praesuppositi.

Adversus hoc decretum datur recursus ad Congressum, intra preceptorium terminum decem dierum ab eodem recepto.

Quod notificetur ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 26 maii 2010

✠ FRANCISCUS DANEELS, o.praem.
Secretarius
Paulus MALECHA
Cancellariae Praepositus

vo del 9 settembre 2009 dell'intenzione [dell'Ecc.mo Vescovo] di sopprimere le parrocchie nel luogo conosciuto come Y e di incorporarle alla parrocchia conosciuta come Z. e [che] il 29 dicembre dello stesso anno ricevette il decreto emanato a questo scopo e anche, [che] nella lettera del 1° gennaio 2010 in nessun modo chiese al suo Ecc.mo Vescovo la revoca o la correzione di questa decisione, pertanto, in riferimento a questa lite, essendo stata omessa la supplica prevista dal can. 1734, non può essere considerato legittimo il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero, nel caso che esso ci sia,

e anche che, una volta soppressa la parrocchia, non c'è più in essa l'ufficio di parroco e quindi la Congregazione decise correttamente che, nel caso, il ricorso contro la rimozione dall'ufficio di parroco mancasse di oggetto;

Visto il voto preliminare del Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto;
In forza dell'art. 76, § 1 della Legge propria di Q.S.T.,

ha decretato:

Che il ricorso deve essere rigettato in limine e di fatto è rigettato per manifesto difetto di presupposto.

Contro questo decreto è ammesso il ricorso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale, 26 maggio 2010

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario
Paweł MALECHA
Capo della Cancellaria

3. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186* – (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 45669/11 CA [contenzioso amministrativo], 20 gennaio 2012.*

Cessazione dell'ufficio con cura delle anime – Norme giuridiche per garantire la continuità della cura delle anime

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Domanda di definizione della situazione del parroco rivolta all'autorità – Legittimità

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Diversità rispetto la rimozione dall'ufficio

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Argomento di competenza della Congregazione per il Clero

LE disposizioni del Codice sul momento nel quale cessa l'ufficio (ad esempio, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) non riguardano primariamente e principalmente la celerità della cessazione ma la certezza del diritto affinché la cura delle anime non s'interrompa.

Il parroco nominato per un tempo determinato è legittimato a domandare all'autorità competente di definire la propria situazione personale allo scadere del termine prestabilito.

L'omessa successiva collazione di un ufficio per il parroco al quale è scaduto il termine prestabilito della sua precedente nomina "ad tempus" non è equiparabile al mancato adempimento del can. 1746 CIC. La Congregazione per il Clero può intervenire con un margine di discrezionalità in questi casi.

Recursu adversus amissionem officii paroecialis die 15 iulii 2011 in limine reiecto, Rev.dus D.nus N. ad Congressum die 25 eiusdem mensis provocavit.

Essendo stato rigettato in limine il 15 luglio 2011 il ricorso contro la perdita dell'ufficio parrocchiale, il Rev.do N. ricorse al Congresso il 25 dello stesso mese.

Memorialibus pro Rev.do Recurrente die 17 novembris 2011 et pro Auctoritate Ecclesiastica die 12 decembris 2011 praebitis, Rev.mus Promotor Iustitiae

Consegnati i memoriali per il Rev.do Ricorrente il 17 novembre 2011 e per l'Autorità Ecclesiastica il 12 dicembre 2011, il Rev.mo Promotore di Giustizia stese

* [Decretum Congressus] Prot. n. 45669/11 CA, *Amissionis officii ad normam can. 186* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

votum pro rei veritate die 14 decembris 2011 prompsit. Commutatis scripturis atque responsis Cl.marum Patronarum receptis,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prae oculis habito primo argumento quod Cl.ma Rev.di Recurrentis Patrona adversus decretum impugnatum attulit: «... can. 186, de quo in Congregationis decreto, censemus neque invocari potest: can. dicit *“lapsu temporis praefiniti”*, sed non adiungit *“in quolibet tempore”* auctoritas intimare posse amissionem officii»,

atque ad rem animadverso quod:

- praescripta Codicis de momento quo officium cessat (cf., exempli causa, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) primo et principaliter non cavent de celeritate cessationis sed de certitudine iuris ac, si casus ferat, de cura animarum haud intermittenda, et pari ratione asserendum est de praescripto circa cessationem ab officio de qua in can. 186;
- viget ceterum etiam hac in re pernotum brocardum: ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus;

Quoad secundum argumentum, id est intimationem lapsus praefiniti temporis, si post longum tempus evenerit, pessum dare stabilitatem parochi iure statutam, animadverso quod can. 186 praescriptum non derogat obligationi Auctoritatis Ecclesiasticae competentis post lapsum temporis praefiniti sollicite de re videndi; Rev.dus autem Recurrens tempore opportuno haudquaquam

il voto “pro rei veritate” [in difesa della verità] il 14 dicembre 2011. Scambiate le scritture e ricevute le risposte delle Chiar.me Patrone,

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Considerato il primo argomento che adduce la Chiar.ma Patrona del Rev.do Ricorrente: «...riteniamo che non si può invocare il can. 186, al quale fa riferimento il decreto della Congregazione: il can. dice *“allo scadere del tempo prestabilito”*, ma non aggiunge *“in qualsiasi tempo”* l’autorità può intimare la perdita dell’ufficio»,

ma constatato tuttavia per la questione trattata che:

- le disposizioni del Codice sul momento nel quale cessa l’ufficio (ad esempio, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) non riguardano primariamente e principalmente la celerità della cessazione ma la certezza del diritto e, se è il caso, [provvedono] che la cura delle anime non s’interrompa, e parimenti va detto riguardo al disposto circa la cessazione dall’ufficio della quale si tratta nel can. 186;
- del resto, vale anche qui il noto brocardo: quando la legge non distingue, neanche noi dobbiamo farlo;

Per ciò che attiene al secondo argomento, vale a dire che si distrugge la stabilità del parroco prevista dal diritto qualora si avesse l’intimazione dello scadere del termine prestabilito dopo un lungo tempo, tenuto conto tuttavia che il disposto nel can. 186 non deroga all’obbligo della competente Autorità Ecclesiastica dopo lo scadere del tempo prestabilito di occuparsi sollecitamente della questione;

institit ut Exc.mus Archiepiscopus eius condicionem aptius definiret;

Perspecto denique quod tertium adductum argumentum, id est ommissa officii collatio Rev.do D.no N., nihili faciendum est; nam ex una parte, argumentum niti nequit can. 1746 praescripto, cum nostro in casu non agatur de amotione a paroecia, ex altera autem parte, quaestio haec, a Congregatione pro Clericis pertractata, intra discretionis ambitum cadit, qua Congregatio gaudet, non autem hoc Supremum Tribunal;

Confirmatis rationibus seu motivis, tam in iure quam in facto, a decreto impugnato expositis;
Praetermissis aliis forte animadvertendis;

Vi art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congresso, die 25 ianuarii 2012 coram infrascripto H.S.T. Praefecto habito,

decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum ab Exc.mo H.S.T. Secretario die 15 iulii 2011 latum, quo recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum.

Pro expensis retinetur cautio in arca H.S.T. deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

eppure il Rev.do Ricorrente a suo tempo in nessun modo domandò che l'Ecc.mo Arcivescovo definisse la sua condizione più adeguatamente;

In fine, tenuto presente che, il terzo argomento addotto, vale a dire, l'omessa collazione dell'ufficio al Rev.do N., non vale niente; poiché da una parte, poiché l'argomento non può fondarsi sul disposto del can. 1746, dal momento che nel nostro caso non si tratta della rimozione dalla parrocchia, dall'altra parte perché, questa questione studiata a fondo dalla Congregazione per il Clero, ricade entro l'ambito di discrezionalità del quale gode la Congregazione, ma non invece questo Supremo Tribunale

Confermati gli argomenti o i motivi, tanto in diritto come in fatto, esposti dal decreto impugnato;
Omesse altre osservazioni che potrebbero forse essere fatte;

In forza dell'art. 83, § 1 della *Legge propria* di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione dal Congresso, innanzi al sottoscritto Prefetto di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale], il 25 gennaio 2012

ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 15 luglio 2011, che rigettava il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale]. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Et notificetur omnibus quorum interest ad omnes iuris effectus.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 ianuarii 2012.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 25 gennaio 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

4. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), *Della perdita dell'ufficio in applicazione del can. 186* (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 45669/11 CA [contenzioso amministrativo], 15 luglio 2011.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Titolarità precaria dell'ufficio di parroco

Parroco nominato per un determinato tempo – Giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – Giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo

STANDO alla costante giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio.

Non appartiene alla Segnatura Apostolica giudicare circa il merito di una causa contenziosa amministrativa, al di fuori del giudizio circa l'illegittimità dell'atto.

DECRETUM

DECRETO

Paroeciali officio decreto die 10 septembris 1988 ab Exc.mo Ordinario lato Rev. do D.no N. ad novem annos collato, praefiniti temporis lapsus mense septembris 2010, litteris Exc.mi Archiepiscopi ad Rev.dum parochum datis, intimatus est.

Al Rev.do N., al quale era stato conferito l'ufficio parrocchiale per nove anni mediante decreto dell'Ecc.mo Ordinario del 10 settembre 1988, fu intimato, tramite lettera dell'Ecc.mo Arcivescovo nel mese di settembre 2010, lo scadere del tempo prestabilito.

* [Decretum Secretarii] Prot. n. 45669/11 CA, *Amissionis officii ad normam can. 186* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

Remonstracione frustra porrecta, Rev. dus D.nus N. ad Congregationem pro Clericis provocavit, quae decreto diei 20 maii 2011 recursum hierarchicum reiecit.

Quam adversus reiectionem recursus contentiosus administrativus apud H.S.T. die 5 iulii 2011 propositus est.

Quibus praehabitis,

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

Re sedulo examini subiecta;

Praemisso quod decretum, quo officium paroeciale in casu collatum est, ad can. 522 praescriptum necnon ad decretum Episcoporum Conferentiae de quo in eodem canone remittit atque parochum ad novem annos nominatum explicite edixit;

Perspecto quod Exc.mus Ordinarius, litteris mense septembri 2011 datis ac explicita in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 538, § 1 et 186, Rev.do parochus scripto intimavit «la cessazione dall'ufficio per decorrenza del tempo per cui eri stato nominato»;

Attento quod iuxta communem H.S.T. iurisprudentiam, officium paroeciale amittitur ob lapsum praefiniti temporis ab Ordinario intimatum (cf. decretum definitivum diei 1 decembris 2009, prot. n. 40869/08 CA), itaque parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto modo tantum precario in illo officio permanet, adeo ut sufficiat intimatio ex parte Episcopi ad eius cessationem ab officio efficiendam

Proposta invano la revoca o l'emendazione [del provvedimento], il Rev.do N. ricorse alla Congregazione per il Clero, che rigettò il ricorso gerarchico mediante decreto del 20 maggio 2011.

Contro tale rigetto è stato proposto ricorso contenzioso amministrativo presso Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 5 luglio 2011.

Tutto ciò premesso,

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Esaminata attentamente la questione;

Premesso che il decreto, mediante il quale è stato conferito nella fattispecie l'ufficio parrocchiale rimanda a quanto stabilito dal can. 522 nonché al decreto della Conferenza dei Vescovi di cui allo stesso canone e anche che [tale decreto] esplicitamente stabilì che il parroco fosse nominato per nove anni;

Considerato che l'Ecc.mo Ordinario, nella lettera del settembre 2011 e con esplicita menzione nella stessa delle prescrizioni dei cann. 538, § 1 e 186, ha intimato per scritto al parroco «la cessazione dall'ufficio per decorrenza del tempo per cui eri stato nominato»;

Tenuto in conto che secondo la costante giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] l'ufficio parrocchiale si perde con l'intimazione dello scadere del tempo prestabilito da parte dell'Ordinario (cf. decreto definitivo del 1° dicembre 2009, prot. n. 40869/08 CA), e che perciò il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente

(cf. decretum diei 26 maii 2010, prot. n. 43915/10 CA);

Cum, proinde, huiusmodi in casu non exstet lex, quae ius parochi in officio permanendi sancit;

Pro notorio habito quod huius Supremi Tribunalis, praeter iudicium de illegitimitate actus, non sit de merito causae videre (cf. Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis, Responsum II, 4 diei 11 ianuarii 1971, in AAS 63 [1971] 330);

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae,

Vi art. 76, § 1, n. 3 *Legis propriae* qua haec Signatura Apostolica regitur,

decrevit:

Recursum in limine reiciendum esse et facto reici ob manifestum praesuppositi defectum.

Et notificetur iis, quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Adversus hoc decretum datur recursus ad Congressum intra terminum peremptorium decem dierum ab hoc decreto recepto.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 15 iulii 2011.

✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius
Iosephus Ferdinandus MEJÍA YÁÑEZ,
Notarius

un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio (cf. decreto 26 maggio 2010, prot. n. 43915/10 CA);

Siccome per un caso di questo genere non esiste, dunque, una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell'ufficio;

Ritenuto come notorio che a questo Supremo Tribunale non compete il giudicare circa il merito della causa, al di fuori del sindacato sull'illegittimità dell'atto (cf. Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, Risposta II, 4, dell'11 gennaio 1971, in AAS 63 [1971] 330);

Sentito il Rev.mo Promotore di Giustizia;

In forza dell'art. 76, § 1, n. 3 della *Legge propria* per la quale si regge questa Segnatura Apostolica,

ha decretato:

Che il ricorso deve essere rigettato in limine e di fatto è rigettato per manifesto difetto di presupposto.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Contro questo decreto è ammesso il ricorso al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dello stesso.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 15 luglio 2011

✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario
José Fernando MEJÍA YÁÑEZ,
Notaio

5. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, *Della perdita dell'ufficio di parroco* – (Rev.do N. – Congregazione per il Clero) – Prot. N. 47418/12 CA [contenzioso amministrativo], 27 febbraio 2014.*

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito

Collazione dell'ufficio ecclesiastico – Forma scritta della collazione dell'ufficio ecclesiastico – Convenienza (cf. can. 156 CIC)

Collazione dell'ufficio ecclesiastico – Diversità rispetto alla promessa di qualche ufficio (cf. can. 153 § 3 CIC)

Parroco nominato per un tempo determinato – Scadenza del termine stabilito – Diversità rispetto alla rimozione dall'ufficio

LA mancata collazione di un nuovo ufficio fatta per scritto (cf. can. 156), nel caso di un parroco nominato per un tempo determinato prestabilito, a cui è stata intimata per iscritto la cessazione dell'ufficio da parte del Vescovo dopo lo scadere del termine non è ritenuta violazione della legge poiché tale intimazione non rientra nella fattispecie di rimozione del parroco.

DECRETUM

Recursu adversus amissionem officii parochi die 14 februarii 2013 in limine reiecto, Rev.di N. Advocatus-procurator ad H.S.T. Congressum die 7 martii 2013 provocavit.

Memorialibus pro Rev.do Recurrente die 28 iunii 2013, pro Congregatione pro Clericis die 6 septembris 2013 et pro Exc.mo Episcopo X die 23 octobris 2013 praebitis, Rev.mus Promotor Iustitiae Substitutus votum pro rei veritate die 22 ianuarii 2014 prompsit. Commutatis scripturis atque responsis Cl.morum Patronorum receptis,

DECRETO

Dopo essere stato rigettato *in limine* il 14 febbraio 2013 il ricorso contro la perdita dell'ufficio di parroco, l'Avvocato-procuratore del Rev.do N. ricorse al Congresso di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] il 7 marzo 2013.

Consegnati i memoriali per il Rev.do Ricorrente il 28 giugno 2013, per la Congregazione per il Clero il 6 settembre 2013 e per l'Ecc.mo Vescovo X il 23 ottobre 2013, il Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto stese il voto "pro rei veritate" [in difesa della verità] il 22 gennaio 2014. Scambiate le scritture e ricevute le risposte dei Chiar.mi Patroni,

* [Decretum Congressus] Prot. N. 47418/12 CA, *Amisionis officii parochi* (Rev.dus N. – Congregatio pro Clericis).

**SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL**

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**

Praemisso quod obiectum recursus ad H.S.T. Congressum est decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 februarii 2013;

Premesso che l'oggetto del ricorso al Congresso di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] è il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013;

Considerato quod Rev.dus N. in casu nominatus erat ad tempus determinatum;

Considerato che nel caso il Rev.do N. era nominato per un tempo determinato;

Attento quod minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta; cuiuslibet ceterum officii provisio scripto consignetur oportet (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum parit iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3);

Tenuto in conto che per niente è provata la collazione dell'ufficio dopo lo scadere del tempo prestabilito, realizzata oralmente o tacitamente; del resto è necessario che la provvista di qualsiasi ufficio sia effettuata per iscritto (cf. can. 156) e che la promessa di qualche ufficio non ha alcun effetto giuridico (cf. can. 153, § 3);

Viso quod Exc.mus Episcopus X, litteris die 15 iunii 2012 datis ac explicita in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, Rev.do Recurrenti scripto intimavit amissionem officii parochi ob lapsum praefiniti temporis;

Visto che l'Ecc.mo Vescovo X, nella lettera del 15 giugno 2012 ha intimato per iscritto al Rev.do Ricorrente la cessazione dell'ufficio di parroco per lo scadere del tempo prestabilito, con menzione esplicita in essa dei prescritti dei cann. 184, § 1, 186, 522 e 538, § 1;

Pro certo, proinde, habito quod procedura in parochi amovendo, de qua in cann. 1740-1747, in casu non est observanda;

Ritenuto certo, quindi, che nel caso non deve essere osservata la procedura per la rimozione del parroco, della quale trattano i cann. 1740-1747

Perspecto quod impugnatum Exc.mi H.S.T. Secretarii decretum iam satis assertam violationem legis tam in procedendo quam in decernendo refutavit;

Considerato che il decreto impugnato dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] già confutò sufficientemente l'asserita violazione della legge tanto nella procedura come nella decisione;

Praetermissis aliis forte ad rem animadvertendis et remissione facta ad argu-

Omesse altre osservazioni che potrebbero forse essere fatte nella questione e fat-

menta in impugnato decreto diei 14 februarii 2013 exposita;

Cum in casu nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in praefato decreto Exc.mi H.S.T. Secretarii diei 14 februarii 2013 prolatas submovendas;

Cumque in casu non exstet lex, quae parochi ad tempus determinatum nominati elapso termino statuto ius in officio permanendi sancit;

Visis artt. 76, § 1, n. 3 et 83, § 1 H.S.T. Legis propriae;

Re sedulo examini subiecta in Congressu, die 27 februarii 2014 coram infrascripto Praefecto habito,

decrevit:

Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii, quo die 14 februarii 2013 in limine recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum.

Pro expensis processualibus retinetur cautio iam in arca huius Supremi Tribunalis deposita. Partes suo quaeque Cl.mo Patrono congruum solvant honorarium.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 27 februarii 2014.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

to rinvio agli argomenti esposti nell'impugnato decreto del 14 febbraio 2013,

Poiché nel caso non è stato addotto alcun argomento in grado di inficiare le ragioni motivate apportate nel menzionato decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013;

E siccome nel caso non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco nominato per un tempo determinato a rimanere nell'ufficio allo scadere del tempo prestabilito;

Visti gli artt. 76, § 1, n. 3 et 83, § 1 della Legge propria di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale];

Esaminata attentamente la questione nel Congresso tenutosi il 27 febbraio 2014, innanzi al sottoscritto Prefetto;

ha decretato:

Deve essere confermato e di fatto si conferma il decreto dell'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] del 14 febbraio 2013, che rigettava in limine il ricorso per manifesto difetto di presupposto.

Quanto alle spese si trattiene la cauzione depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale. Ciascuna parte corrisponda un congruo onorario al proprio Ch.mo Patrono.

Sia notificato agli interessati, ad ogni effetto di diritto.

Dato a Roma, dalla sede di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 27 febbraio 2014.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem.,
Segretario

SOMMARIO: 1. Diverse note comuni a tre cause contenziose amministrative. – 2. La certezza del diritto che comporta una giusta previsione. – 3. Alcune esperienze e segnalazioni.

1. DIVERSE NOTE COMUNI A TRE CAUSE CONTENZIOSE AMMINISTRATIVE

NEI tre diversi processi contenziosi amministrativi ai quali si riferiscono i decreti pubblicati in questo fascicolo della rivista, le questioni controverse presentano dei profili simili.¹ In tutti e tre i casi, il reclamo è stato proposto da un sacerdote dopo che aveva cessato di svolgere l'ufficio di parroco in seguito all'intimazione rivoltagli dal proprio vescovo. Fra le altre peculiarità comuni che ricorrono nelle cause in parola si possono elencare: a) il conferimento dell'ufficio di parroco era stato effettuato legittimamente *ad tempus*,² b) tuttavia, siccome allo scadere del termine non vi era stata un'immediata intimazione di cessazione,³ c) i tre sacerdoti avevano continuato a svolgere l'ufficio parrocchiale,⁴ d) senza che sussistesse, almeno a partire da un dato momento, un atto formalizzato per scritto capace di confermare la prosecuzione come titolare dell'ufficio di parroco,⁵ e) e, infatti, dopo il decorso di un periodo di tempo più o meno lungo era sopraggiunta l'intimazione del vescovo per la cessazione dall'ufficio,⁶ f) dopodiché, era

¹ Si tratta delle cause ai prot. nn. 43915/10 CA (Decreti del 26 maggio 2010 e del 27 novembre 2010), 45669/11 CA (Decreti del 15 luglio 2011 e del 20 gennaio 2012) e 47418/12 CA (Decreto del 27 febbraio 2014).

² Vale a dire, secondo un'eccezione prevista nel can. 522 CIC: "È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale". Cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Comentario al can. 522*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 2002³, vol II / 2, pp. 1242-1247 e G. P. MONTINI, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia* («Studi giuridici» 43; «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica», 22), Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.

³ Come si riferisce, ad esempio, in uno dei decreti: "Paroeciali officio decreto die 10 septembris 1988 ab Exc.mo Ordinario lato Rev.do D.no N. ad novem annos collato, praefiniti temporis lapsus mense septembris 2010, litteris Exc.mi Archiepiscopi ad Rev.dum parochum datis, intimatus est" (Decreto del 15 luglio 2011 nella causa di prot. n. 45669/11 CA).

⁴ "Parochus ad tempus determinatum nominatus elapso tempore statuto modo tantum precario in illo officio permanet", *ibid.*

⁵ Ad esempio, "Attento quod minime probatur collatio officii, post lapsum praefiniti temporis, oraliter vel tacite facta; cuiuslibet ceterum officii provisio scripto consignetur oportet (cf. can. 156) necnon promissio alicuius officii nullum parit iuridicum effectum (cf. can. 153, § 3)" (Decreto del 27 febbraio 2014 nella causa di prot. n. 47418/12 CA).

⁶ Ad esempio, "Viso quod Exc.mus Episcopus X, litteris die 15 iunii 2012 datis ac explicita

seguito un reclamo da parte del sacerdote in questione rivolto al dicastero competente, che nei tre casi si trattava della Congregazione per il Clero. Tuttavia, l'intervento della Congregazione non aveva portato l'esito auspicato dal ricorrente,⁷ g) il quale alla fine aveva proposto ricorso alla Segnatura Apostolica, h) sennonché il ricorso era stato rigettato dal Segretario nello stadio preliminare e i) il contenzioso amministrativo si era concluso con un decreto della Segnatura contenente un dispositivo che confermava in modo esplicito il precedente rigetto di natura preliminare deciso dal Segretario del Supremo Tribunale,⁸ ma che allo stesso tempo, corroborava implicitamente (almeno così poteva interpretarsi), il diniego di carattere gerarchico reso dalla Congregazione per il Clero.

È in tale contesto che, in uno dei propri decreti, il Congresso della Segnatura usa, nella parte motiva, l'espressione "certitudo iuris" (certezza del diritto), nel rispondere ad una delle argomentazioni allegate dalla parte ricorrente:

«Praescripta Codicis de momento quo officium cessat (cf., exempli causa, cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2) primo et principaliter non cavent de celeritate cessationis sed de certitudine iuris ac, si casus ferat, de cura animarum haud intermittenda».⁹

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica fa qui riferimento ad un concetto che, sebbene non compaia nel *Codex Iuris Canonici*, appartiene a pieno titolo al patrimonio giuridico della Chiesa. Si tratta di una nozione ben conosciuta dai giuristi,¹⁰ ed ugualmente consueta nell'ambito ecclesiale, come lo dimostra, ad esempio, il significativo accenno alla certezza del diritto che si trova in un passaggio del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* del 22 febbraio 2004:

in iisdem mentione facta praescriptorum cann. 184, § 1, 186, 522 et 538, § 1, Rev.do Recurrenti scripto intimavit amissionem officii parochi ob lapsum praefiniti temporis", *ibid.* Cf. J. A. ARAÑA, *Intimación*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), Cizur Menor 2012, vol. IV, pp. 770-773.

⁷ Così, ad esempio, "Rev.dus D.nus N. ad Congregationem pro Clericis provocavit, quae decreto diei 20 maii 2011 recursum hierarchicum reiecit" (Decreto del 26 maggio 2010 nella causa di prot. n. 43915/10 CA).

⁸ Ad esempio, "Confirmandum esse et facto confirmari decretum Exc.mi H.S.T. Secretarii, quo die 14 februarii 2013 in limine recursus reiciebatur ob manifestum praesuppositi defectum" (Decreto del 27 febbraio 2014 nella causa di prot. n. 47418/12 CA).

⁹ Decreto del 20 gennaio 2012 nella causa di prot. n. 45669/11 CA.

¹⁰ Sulla certezza del diritto come concetto giuridico non esiste un'unica posizione fra gli autori, come si desume, ad esempio, della relazione introduttiva al Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA) del 2014, svoltosi nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, i giorni 3 - 4 ottobre 2014, sotto il titolo *L'incertezza delle regole*, tenuta da P. GROSSI, *Sulla odierna incertezza del diritto*, in www.diritto-amministrativo.org (ultima consultazione 18 settembre 2015).

«Nei casi delle nomine *ad tempus*, scaduto il termine stabilito, sia per la certezza delle persone che per quella giuridica, il Vescovo deve provvedere con la massima sollecitudine o rinnovando formalmente la nomina del titolare allo stesso ufficio, o prorogandola per un periodo più breve di quello previsto, o comunicando la cessazione dall'ufficio e nominando il titolare ad un nuovo incarico». ¹¹

Non si può non osservare, dunque, che la certezza del diritto, espressione che nell'ambito giuridico può abbracciare diversi significati a seconda dei contesti – alcuni di essi fortemente legati a schemi positivisti -, esprima un valore assai adeguato alla vita della Chiesa. ¹²

2. LA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE COMPORTA UNA GIUSTA PREVISIONE

Nel testo del decreto del Congresso della Segnatura del 20 gennaio 2012 sopra accennato vengono citati dei canoni (cann. 189, §§ 3-4; 190, § 3; 191, § 1; 193, 4; 196, § 2 CIC) come esempi di norme canoniche che tutelano la certezza del diritto. Essi trattano dell'efficacia di taluni atti nei quali è implicato il bene pubblico della Chiesa, per cui risulta necessaria un'adeguata comunicazione (talvolta, scritta, in modo da fissarne precisamente il contenuto) che sarà ricevuta dagli interessati, allo scopo di metterli in grado di ottenere concreti effetti del provvedimento che sta per emanarsi o già perfezionato. Infatti, essendo il diritto una dimensione della vita sociale dell'uomo non può meravigliare la sua normale connessione con lo svolgersi delle relazioni tra le persone, nonché l'esigenza di una conoscenza determinata in ogni questione di ordine giuridico e che tale comprensione necessiti di rispecchiare la realtà delle cose.

Volendo richiamarsi ad una cornice più ampia, va considerato che, nella società ecclesiale, il bene per eccellenza è la comunione con Dio attraverso l'incorporazione a Cristo, che comporta la salvezza delle anime, ed è anche assodato che occorrono altre esigenze strettamente collegate con tale legge suprema ma distinte da essa, come, ad esempio, il mandato rivolto alla gerarchia di provvedere alla cura delle anime mediante la funzione dei pastori, di modo che ogni membro della Chiesa possa contare (almeno) su un pa-

¹¹ Si veda CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), n. 69 (*Criteri di esercizio della funzione esecutiva*), lettera h.

¹² Per ulteriori approfondimenti, si veda F. PÉREZ MADRID, *El acto administrativo canónico. Los principios de certeza y de defensa de los administrados*, «Il Diritto ecclesiastico» 121 (2011), pp. 529-550; P. VALDRINI, *La certezza giuridica nel diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus» 129 (2014), pp. 155-175 nonché C. FANTAPPIÈ, *Sistemi giuridici e certezza del diritto. Tre modelli per il diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus», 129 (2014), pp. 177-196.

store proprio dal quale riceverà i mezzi necessari per la santificazione; e ciò costituisce un grande bene.¹³

Osservando di nuovo il menzionato decreto della Segnatura ci si accerta che esso implicitamente rafforza il principio secondo cui è giusto che si abbia certezza circa quali siano i pastori e quale sia il pastore proprio in ogni caso e situazione.¹⁴ Tale tipo di certezza è un bene collegato con la salvezza delle anime, meritevole quindi di essere garantito con dispositivi giuridici efficaci. In diversi canoni del Codice emerge come siffatta tutela avverrà talvolta mediante la predeterminazione esatta del periodo durante il quale è da svolgere l'ufficio pastorale (cf. ad esempio can. 184 § 1 CIC), oppure, tramite la celere e tempestiva comunicazione delle vicende che riguardano tale incarico (cf. ad esempio can. 184 § 3 CIC). Per di più, strumenti formali, come l'esigenza della forma scritta (cf. ad esempio can. 156 CIC), la pratica delle notificazioni o intimazioni (cf. ad esempio can. 522 CIC), l'adeguarsi alla tipologia degli atti amministrativi prevista nella legislazione della Chiesa (la formalità del decreto, ex can. 48 CIC), contribuiscono ugualmente a favorire tale buona certezza. Tuttavia, assieme all'aspetto oggettivo di questa certezza, non sono da escludere degli aspetti soggettivi, dal momento che essi si configurano quali proiezioni della certezza del diritto nelle condizioni delle persone.¹⁵

Emergono, quindi, dimensioni della certezza giuridica fra di esse strettamente collegate, in quanto dalla certezza del diritto comune a tutti può scaturire una capacità di maggiore adesione ed impegno nei singoli membri, assai positiva, mentre, invece, l'incertezza come tale, considerata a livello generale, dà origine a delle indecisioni, esitazioni ed omissioni nelle persone, provocate dalla provvisorietà, per niente benefiche nella vita del Popolo di Dio. Lo stesso parroco, in quanto anch'egli membro della Chiesa, ha diritto a questa "buona" certezza del diritto, improntata ad un miglior servizio ai fedeli.¹⁶

La "giusta previsione", determinata dalla necessaria anticipazione di chi governa, tale cioè da consentire la "giusta previsione" in quanto certezza soggettiva del diritto, senza avere la pretesa di erigersi quale valore disgiunto

¹³ Cf., circa la portata del pastore proprio nella Chiesa, G. P. MONTINI, *Pastor proprio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. v, pp. 942-945.

¹⁴ Risulta assai significativo al riguardo il testo del primo paragrafo del can. 191, citato come esempio dall'accennato decreto della Segnatura: "Nel trasferimento, il primo ufficio è vacante con il possesso del secondo ufficio canonicamente ottenuto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto o non sia stato imposto altro da parte dell'autorità competente" (can. 191, § 1).

¹⁵ A. M. LÓPEZ MEDINA, *Certeza del derecho*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. II, pp. 54-57.

¹⁶ Cf. G. P. MONTINI, *Commento a un canone. Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996) 195-208, p. 205.

dai beni essenziali com'è quello della cura pastorale delle persone,¹⁷ richiede – per essere operativa – l'attivazione di alcuni doveri da parte di altri soggetti ecclesiali.¹⁸ Affinché il parroco, allo scadere del termine per il quale aveva ricevuto la nomina a quell'ufficio, possa avere la giusta previsione circa il suo incarico pastorale futuro – il che in genere è un bene non soltanto per lui, ma anche per l'intera comunità di fedeli –, si richiede alla competente autorità la previsione di averne studiato la situazione in anticipo, vagliandone le diverse possibilità, consultando i diversi soggetti interessati, ponderando e deliberando riguardo possibili esiti, predisponendo le comunicazioni del caso e compiendo tutte le altre formalità necessarie.

Il fatto che tale prassi non sia richiesta *ex lege* dal can. 522 CIC, norma codiciale di riferimento, non significa che l'ufficio di parroco *ad tempus*, scaduto il termine, diventi un incarico *ad nutum episcopi*.¹⁹ Il criterio espresso nel Direttorio *Apostolorum successores* (n. 69 lettera h) orienta con chiarezza l'autorità esecutiva competente verso una soluzione (fra le tre possibili indicate nel testo del Direttorio) deliberata “con la massima sollecitudine”, il che non lascia spazio all'incertezza. Ed è logico che così sia, perché la certezza è un bene, e perciò occorre salvaguardarlo con i mezzi disponibili, ad esempio, con la trasparenza e con le formalità adeguate.²⁰ Se in un caso eccezionale, per un'eventuale incompatibilità, qualche margine di certezza dovesse cedere innanzi a beni ancora più essenziali, ciò non potrebbe accadere se non in presenza di un motivo ragionevole, proporzionato ed oggettivabile, e soltanto nella misura in cui ciò fosse necessario per il bene delle anime.²¹

¹⁷ J. A. MARQUES, *Cura de almas*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. II, pp. 846-848.

¹⁸ Tali doveri deontologici fanno parte delle situazioni giuridiche pubbliche che si danno nella Chiesa, caratterizzate dalla sua natura di diritti-doveri, cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 137.

¹⁹ J. LANDETE CASAS, *Ad nutum*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, cit., vol. I, pp. 197-198.

²⁰ Ho trattato della necessità delle formalità per il bene ecclesiale in *Il principio di formalità adeguata nel procedimento di formazione degli atti amministrativi nel Diritto canonico*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et Iudicium*». *Studi di Diritto matrimoniale e Processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. IV, «Studi Giuridici», XC, Città del Vaticano 2010, pp. 2259-2277.

²¹ Si tratterebbe allora dell'applicazione dell'equità canonica attraverso la regola del “*minimo mezzo*”: “nel diritto della Chiesa il criterio per il quale le esigenze generali devono essere soddisfatte con il minor pregiudizio per il singolo si evidenzia come un obbligo di comportamento specificamente imposto da una norma giuridica di rango costituzionale, il cui adempimento da parte dell'Amministrazione è verificabile dal giudice di legittimità” (B. SERRA, *L'equità quale criterio funzionale alla prudentia iuris nella formazione dell'atto amministrativo discrezionale*, in J. I. ARRIETA [a cura di], *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008 [Istituto di Diritto Canonico San Pio X. Studi, 8], pp. 45-78, p. 60).

3. ALCUNE ESPERIENZE E SEGNALAZIONI

I cinque decreti riportati corrispondenti a tre cause, provenienti – a quanto pare – da regioni geografiche diverse, permettono di capire come una simile problematica non sia limitata a casi isolati, e pertanto si potrebbe propiziare, a tale riguardo, un progresso nelle prassi delle curie diocesane e della Curia romana e, conseguentemente, nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, in modo da considerare la tutela del bene ecclesiale della certezza del diritto più conformemente a come è stato indicato dal Direttorio *Apostolorum successores*.

Il Tribunale della Segnatura Apostolica offre diversi spunti per procedere in tale evoluzione. Da una parte, presenta come una opzione legittima quella di chiedere al Vescovo – da parte del sacerdote per il quale è scaduto il termine temporale stabilito circa la sua permanenza nell'ufficio di parroco di una determinata parrocchia – un decreto contenente o il rinnovo formale²² o una proroga (altrettanto formale, se la certezza giuridica è considerata un bene veramente ecclesiale), oppure una nomina ad un altro ufficio. Inoltre, la Segnatura implicitamente riconosce anche che, in presenza di un rinnovo, di una proroga, o di un conferimento di ufficio manifestati soltanto oralmente o unicamente mediante delle promesse, il sacerdote potrebbe chiedere il decreto formale (di rinnovo, di proroga, di conferimento di ufficio). Trascorso il termine di tre mesi da quando fu richiesto tale decreto, se non ci fosse stata risposta da parte dell'autorità competente (can. 57 CIC), ci sarebbe la possibilità di ricorrere alla competente Congregazione della Curia romana.

In sede di ricorso, la Congregazione dovrebbe vagliare in quale modo si sia seguito il criterio contenuto nel Direttorio *Apostolorum successores* (n. 69 lettera h), oppure, nell'eventualità dell'omissione del decreto, se siffatto silenzio sia stato reso necessario per motivi proporzionati, se si fosse trattato della scelta opportuna e se siano stati salvaguardati convenientemente i beni ecclesiali in gioco, incluso quello della certezza del diritto.²³

²² Si veda, ad esempio, il formulario "Renovación del nombramiento de párrocos por tiempo determinado" in C. HEREDIA, *Modelos de formularios*, in L. ALESSIO, J. BONET AL-CÓN, A. BUNGE, A. D. BUSO, N. DELLAFERRERA, C. HEREDIA, V. PINTO (a cura di), *La Curia diocesana. Organización, diversos oficios, modelos de formularios*, Curso organizado por la Facultad de Derecho Canónico y auspiciado por la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, Buenos Aires, 27-29 de mayo 1996, Buenos Aires 1998² (Colección Facultad de Derecho Canónico, 6), pp. 231-347, p. 250.

²³ Ad esempio, si veda l'intervento della Congregazione in quanto superiore gerarchico in una questione della quale si fa menzione in SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Prot. N. 44958/11 CA, 23 settembre 2011, *Soppressione di parrocchia*, «Ius Ecclesiae», 26 (2014), p. 94. Sulla capacità della quale gode l'au-

Sarebbe anche da ritenere fattibile, ad esempio, che la Congregazione per il Clero, a partire da cause di questo tipo, esaminasse anche la possibilità di incoraggiare l'avvio di una nuova prassi in quelle circoscrizioni inclini a inerzie poco adeguate alla certezza giuridica. Se tale prassi di buona amministrazione venisse in qualche modo resa pubblica, non soltanto fornirebbe un ulteriore strumento alle curie, ma offrirebbe anche, insieme al Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, una base autorevole per suffragare ulteriori interventi correttivi della stessa Congregazione e, inoltre, anche per sostenere richieste legittime formulate dai sacerdoti allo scadere del termine dell'ufficio parrocchiale per il quale furono nominati, in modo che la richiesta non possa venire interpretata come manifestazione di mancanza di fiducia nel proprio pastore, quanto piuttosto come un contributo alla buona amministrazione.

Un modo possibile di agire in questa direzione potrebbe realizzarsi attraverso la predisposizione di formulari, che hanno il vantaggio di fungere da specimen.²⁴ La stessa Congregazione potrebbe considerare la possibilità di offrire modelli di questo tipo, ad esempio attraverso la pagina web del dicastero.²⁵ Si otterrebbe così una simbiosi fra giurisprudenza e prassi improntata anche a favorire la sana certezza del diritto.

JAVIER CANOSA

torità amministrativa che deve decidere il ricorso gerarchico, che non si riduce unicamente a confermare o rigettare, cf. J. FÜRNRANZ, *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren: can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn 2014, pp. 265-274.

²⁴ A questo proposito, rivestono interesse le raccolte di formulari di vario tipo come quelle di www.quadernididirittoecclesiale.org (ultima consultazione 18 settembre 2015); nonché altri in formato cartaceo, contenuto ad esempio in R. R. CALVO, N. J. KLINGER, *Clergy procedural handbook*, Washington DC, 1992; C. HEREDIA, *Modelos de formularios*, in L. ALESSIO, J. BONET ALCÓN, A. BUNGE, A. D. BUSO, N. DELLAFERRERA, C. HEREDIA, V. PINTO (a cura di), *La Curia diocesana. Organización, diversos oficios, modelos de formularios*, cit.; THE EPISCOPAL COMMISSION ON CANON LAW CATHOLIC BISHOP'S CONFERENCE OF NIGERIA, *The catholic formulary in accordance with the revised Code of Canon Law*, Lagos 1997, pp. 226-228; A. INTERGUGLIELMI, *I decreti singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare. Studio giuridico-pratico sulla potestà amministrativa del Vescovo diocesano con schemi di decreto*, Città del Vaticano 2012 (Studi Giuridici, 95).

²⁵ www.clerus.va/content/clerus/it/biblioteca.html (ultima consultazione 18 settembre 2015); cf. M. MOSCONI, *Il sito Internet della Santa Sede*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 16 (2003), pp. 102-111, dove l'autore osserva giustamente che "il sito Internet della Santa Sede costituisce anche uno strumento al servizio della buona amministrazione e del governo della Chiesa" (p. 110).

STABILITÀ E CONTINUITÀ
DEL TITOLARE DELL'UFFICIO PARROCCHIALE

SOMMARIO: 1. Tre cause e un indirizzo comune del Tribunale della Segnatura Apostolica. – 2. Sul contesto dell'assetto normativo dell'ufficio di parroco. – 3. Il sistema giuridico relativo alla stabilità nell'ufficio di parroco. – 4. La fattispecie in oggetto: la nomina a parroco diventata "precaria".

TRE CAUSE E UN INDIRIZZO COMUNE
DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

ALLA base dei decreti della Segnatura Apostolica che sono oggetto di commento in queste righe si riscontrano fatti simili e un indirizzo comune da parte del tribunale.

I fatti alla base delle cause sono brevemente esplicitati in due di loro,¹ e restano impliciti nel terzo:² un sacerdote riceve la nomina a parroco per un tempo determinato, secondo il diritto universale e il diritto particolare; dopo il compimento del termine predisposto, il parroco continua ad esercitare l'incarico per diversi anni. Ad un certo momento il vescovo dichiara la cessazione della titolarità sulla base dell'avvenuto compimento del termine, mediante una semplice intimazione al parroco.

Alla fattispecie sono applicabili come norme di diritto universale principalmente quelle contenute nei canoni 186 e 522 CIC. Il diritto particolare è rilevante in ciò che attiene alla durata del periodo per il quale si protrae la nomina a parroco, prendendo spunto dal disposto del c. 522 CIC: «il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei Vescovi». Proprio secondo gli sviluppi normativi promulgati dalle conferenze episcopali, di conseguenza, i vescovi possono nominare parroci per un termine determinato. Nei due decreti in cui è presente un riferimento a questo particolare, si spiega che il parroco fu nominato rispettivamente per un periodo di 6 e di 9 anni; il terzo decreto accenna solo ad una nomina a parroco a tempo determinato, per cui è presupposta qualche determinazione normativa da parte della rispettiva conferenza episcopale. Legittimamente effettuate le nomine, trascorre il tempo (più di 20 anni, nei decreti di cui si entra nei particolari) e giunge il momento in cui il vescovo desidera concludere la titolarità dell'ufficio; questa decisione viene operata sulla base del compimento del termine di nomina, verificatosi

¹ Cause di prot. nn. 43915/10 CA (Decreti del 26 maggio 2010 e del 27 novembre 2010) e nn. 45669/11 CA (Decreti del 15 luglio 2011 e del 20 gennaio 2012).

² Causa di prot. nn. 47418/12 CA (Decreto del 27 febbraio 2014).

anni prima. La questione da valutare è il fatto che sia trascorso un periodo assai lungo (14 anni e 11 anni nei decreti in cui si rende esplicito) da quando era terminato il periodo per il quale erano stati nominati, restando per questo tempo il rapporto di ufficio configurato come una prolungazione indefinita, che si conclude in virtù della sola volontà del vescovo. Sono ricorrenti nelle cause in oggetto i parroci che, attraverso questa modalità di cessazione della titolarità dell'ufficio, ritengono lesi i propri diritti.

L'indirizzo comune applicato dal Tribunale della Segnatura Apostolica a questi casi ritiene che, in ottemperanza alle leggi vigenti, la decisione dei rispettivi vescovi è legittima, non spettando ai ricorrenti il diritto a restare come titolari degli uffici. Come dice lo stesso Tribunale «secondo la costante giurisprudenza di Q.S.T. [questo Supremo Tribunale] l'ufficio parrocchiale si perde con l'intimazione dello scadere del tempo prestabilito da parte dell'Ordinario (cf. decreto definitivo del 1° dicembre 2009, prot. n. 40869/08 CA), e che perciò il parroco nominato per un tempo determinato, scaduto il tempo stabilito, rimane nell'ufficio soltanto in modo precario, per cui è sufficiente un'intimazione da parte del Vescovo per portare a termine la sua cessazione dall'ufficio (cf. decreto 26 maggio 2010, prot. n. 43915/10 CA)».³

Prendendo spunto dalle norme sia di diritto universale che di diritto particolare applicabili alle fattispecie, le decisioni del Tribunale sono chiare, per cui il rigetto dei ricorsi non ammette discussioni. Ciononostante è interessante riflettere su qualche limite dell'argomentazione del Tribunale, dalla prospettiva del vigente assetto di diritti, funzioni e garanzie che costituiscono le basi giuridiche degli uffici ecclesiastici, in particolare dell'ufficio di parroco.

2. SUL CONTESTO DELL'ASSETTO NORMATIVO DELL'UFFICIO DI PARROCO

Il fatto che l'assetto normativo dell'ufficio di parroco è determinato in modo decisivo dalle circostanze locali, che spesso offrono delle specificità, non impedisce che sia interessante dare uno sguardo a taluni elementi comuni e generali dello stesso, che proteggono i profili di giustizia dei rapporti personali di cui è intriso il rapporto di ufficio. In fin dei conti la presenza del diritto e concretamente l'intervento della giurisdizione ecclesiastica amministrativa è fondato sui rapporti di giustizia sottostanti.

Nelle sue linee più generali, il sistema di nomina dei parroci è segnato dall'indirizzo del Concilio Vaticano II contenuto nel Decreto sui vescovi: «I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si

³ Decreto del 15 luglio 2011 nella causa di prot. n. 45669/11 CA.

adotti e si renda sempre più semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine, possa più convenientemente provvedere al bene delle anime». ⁴ Il contenuto di questa affermazione del magistero conciliare mette in rilievo la centralità del criterio della stabilità del parroco, intesa però in un modo più flessibile a come veniva intesa in periodi precedenti; sul piano del diritto positivo, questa stabilità in linea di massima è formalizzata nella nomina a tempo indeterminato, come stabilisce il canone 522. ⁵

Lo stesso canone 522 attribuisce alle conferenze episcopali la competenza per stabilire legalmente la possibilità che i singoli vescovi nominino parroci per un tempo determinato. In assenza di una esplicita facoltà in tale senso, i vescovi sarebbero infatti costretti alla nomina dei parroci a tempo indeterminato. Non sono però obbligati a nominare a tempo determinato: le norme delle conferenze semplicemente aprono una possibilità che sta ai singoli vescovi usare o meno. Con leggere variazioni a seconda delle conferenze, i decreti promulgati al riguardo hanno dei profili abbastanza simili. La norma più frequente contenuta nei singoli decreti stabilisce che, tenendo conto delle necessità locali, il vescovo possa nominare parroci per un tempo determinato, non minore di sei anni; la nomina è rinnovabile. ⁶

Ai fini del nostro commento giova sottolineare che non ci sono disposizioni delle conferenze episcopali tese a determinare quale debba essere l'atteggiamento del vescovo una volta compiuto il termine temporale. Nella stragrande maggioranza dei decreti delle conferenze si fa cenno, in modo esclusivo al carattere "rinnovabile" della nomina, senza ulteriori spiegazioni. Solo in pochi casi concreti si offre qualche indirizzo, che resta però alla decisione del vescovo, senza costringerlo in un senso determinato. ⁷

⁴ Concilio Vaticano II, Decr. *Christus dominus, de pastoralis episcoporum munere in Ecclesia* (28-x-1965), n. 31. Per uno studio di questi indirizzi del Concilio, cfr. L. DAL LAGO, *L'inamovibilità dei parroci. Dal Concilio Vaticano I al Codice di diritto canonico del 1983*, EMP-Edizioni Messaggero, Padova 1991, sp. pp. 71-103.

⁵ Una sintesi dell'evoluzione del tema è interessante: «En este punto ha de recordarse que el CIC 17 es innovador, frente a la inamovilidad primitiva (la "perpetuidad"), punto final del proceso evolutivo que representó el siglo XIX. La amovilidad parroquial se impondrá definitivamente a partir de *Christus Dominus*, 31. Pero es conveniente resaltar ya desde ahora que la "amovilidad" nace dentro, y no como opuesta, del concepto de estabilidad, que el propio decreto conciliar seguirá, a su vez, subrayando como nota característica. El CIC 17 sustituye definitivamente el concepto de "perpetuidad" por el de "estabilidad", no por el de provisionalidad o temporalidad»; A. Marzoa, *El concepto de parroquia y el nombramiento de párroco (cuestiones en torno a los cc. 515 y 522)*, «Ius Canonicum» 29 (1989), p. 453.

⁶ Per una accurata analisi di queste modalità contenute nei decreti delle conferenze episcopali, cfr. G. Montini, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia* [«Studi giuridici», 43; «Annali di dottrina e giurisprudenza canonica», 22], Città del Vaticano 1997, pp. 136-144. Per l'Italia il periodo di riferimento è di nove anni.

⁷ Infatti, la conferenza dell'Africa settentrionale indica che i vescovi possono fare nomine

Le summenzionate disposizioni, e la loro messa in pratica attraverso le singole nomine rispondono (debbono rispondere) al bene delle anime.⁸ Così si esprimono sia il testo del Concilio che il Codice, potendosi affermare che proprio su questa base si fonda il principio della stabilità del parroco nella parrocchia. Lasciando da parte interpretazioni astratte o nebulose su che cosa sia il bene delle anime, il bene delle persone che configurano il *coetus* costitutivo della parrocchia (c. 515 CIC: «la parrocchia è una determinata comunità di fedeli») è criterio determinante, in modo tale che si può affermare che la norma legale esprime un dato della realtà: in condizioni normali, il bene delle anime della parrocchia si raggiunge meglio qualora il parroco possa svolgere il proprio ministero per un periodo protratto nel tempo e quindi “lungo”.

Non spetta a questo commento rendere espliciti i vantaggi derivati, in condizioni normali, da una lunga permanenza del pastore in una parrocchia. Senz'altro potrebbero essere sottolineati quelli derivati dalla conoscenza da vicino dei fedeli, la reciproca frequentazione che fa emergere la fiducia come atmosfera nella quale farsi guidare e accompagnare nelle iniziative pastorali, nonché la stessa possibilità di intraprendere una riuscita programmazione delle attività pastorali. Insieme a diversi altri elementi, la prospettiva di una permanenza dell'ufficio offre una base certa sia per riunire gli sforzi di molti, che per poter seguire i cambiamenti, alle volte molto piccoli all'apparenza, che con l'azione della grazia portano a compimento la trasformazione del tessuto ecclesiale e sociale. Da questo punto di vista è ovvio che tra i soggetti implicati nella provvista degli uffici parrocchiali, la comunità e i singoli fedeli siano al centro: gli eventuali legittimi interessi del parroco e gli indirizzi di governo del vescovo debbono inserirsi nel costitutivo bene delle anime. Di

per periodi (al plurale) di sei anni (Cfr., J. T. Martín de Agar - L. Navarro (a cura di), *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Coletti a San Pietro, Roma 2009, 2. ed., p. 34); quella dell'Argentina stabilisce un periodo di sei anni, rinnovabili per periodi uguali (*Ibidem*, p. 67); la conferenza episcopale dell'Australia stabilisce che le nomine possano essere protratte per altri periodi di sei anni (*Ibidem*, p. 94); in Cile il rispettivo decreto prevede sei anni di durata per la nomina, rinnovabile per periodi equivalenti (*Ibidem*, p. 233); la conferenza del Portogallo stabilisce che dopo i sei anni, la provvista possa essere rinnovata automaticamente per un altro sessennio e per successivi periodi di questa durata (*Ibidem*, p. 1016).

⁸ La questione di fondo è stata indicata apertamente da Coccopalmerio: «quarere statim possumus: quale est motivum necessariatatis ut parochus sit stabilis in suo officio? Hoc sensu: estne tuitio personae parochi, an potius bonum animarum?»; lo stesso autore offre una risposta che gravita nella missione di servizio che il Concilio Vaticano II (in particolare sulla base di *Presbyterorum ordinis*, n. 20) assegna alla figura dell'ufficio ecclesiastico in generale e in particolare all'ufficio parrocchiale: «parochus enim debet cognoscere condicionem parociae, programma pastorale conficere, illud in praxim deducere. Et hoc, evidenter, tempus requirit»; F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, Pontificia università Gregoriana, Roma 1991, pp. 126-127.

conseguenza, la stabilità dei parroci è legata alla vitalità della comunità parrocchiale – e di tutti coloro che ricevono l’influsso della dinamica apostolica e di carità, credenti o non credenti –, i cui bisogni prendono il sopravvento sugli interessi e le priorità di altri soggetti.

È evidente che anche in questo ambito vengono alla ribalta le necessità e anche le preferenze del parroco, così come le responsabilità del vescovo verso il bene comune dell’insieme della diocesi, che in una parte non indifferente dipende precisamente dal supporto ed specificamente dalla dotazione di personale per le singole parrocchie. L’impegno di governo della diocesi è decisamente segnato da queste preferenze, necessità e responsabilità, per cui non di rado la sua messa in pratica entrerà in conflitto con la auspicabile continuità dei titolari degli uffici parrocchiali, che sottostà al sistema giuridico attorno alla stabilità degli stessi.

3. IL SISTEMA GIURIDICO RELATIVO ALLA STABILITÀ NELL’UFFICIO DI PARROCO

Ci sembra infatti che quello a cui abbiamo brevemente accennato è il contesto giusto per interpretare le norme che stabiliscono l’assetto relativo alla stabilità dei parroci, anche nei confronti dell’azione di governo dell’ufficio capitale. Infatti, dall’analisi delle norme relative agli uffici di livello diocesano, spicca con chiarezza la più intensa tutela della posizione giuridica del parroco (cfr. cc. 519-524, 538, 545, 1740-1752 CIC). In sé stessa questa specifica tutela non risponde ad una potenziale tensione tra gli interessi dei parroci e le direttive dei vescovi, bensì a una protezione dei fedeli che sono stati affidati al parroco, precisamente nella logica di offrire nella misura del possibile una ragionevole continuità. È chiaro anche che questo assetto normativo delinea uno spazio di autonomia attorno alla figura del parroco e della parrocchia, che evidentemente non la sottrae all’autorità del vescovo ma che è tesa a incentivare l’iniziativa e la responsabilità del parroco, il che in fin dei conti si trova in linea con l’indirizzo che segna il criterio della stabilità.

Non spetta a questo commento sviluppare una analisi dei singoli elementi dell’assetto giuridico. Quelli più salienti si concretizzano nella previsione della rinuncia giunta l’età di 75 anni, con la relativa presentazione della stessa e l’accettazione da parte del vescovo, e nelle cause che debbono concorrere per la rimozione o il trasferimento del parroco, qualora queste misure di governo si prendessero contro la volontà del parroco.⁹

⁹ Con riferimento anche alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, cfr. M. LANDAU, *Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern: eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, P. Lang, Frankfurt am Main, 1999, *passim*. È anche utile la visione di insieme di L. HERNÁNDEZ MERCADO, *La remoción y el traslado de los párrocos y sus implicaciones canóni-*

Riguarda più da vicino l'oggetto del presente commento invece il fatto che in modo generale per ogni tipo di ufficio sia legalmente previsto che l'autorità debba addurre una *causa grave* (ed è inoltre reso esplicito, «osservato il modo di procedere definito dal diritto», c. 193.2 CIC) qualora voglia rimuovere il titolare di un ufficio che fu conferito *per un tempo indeterminato* o, qualora essendo stato conferito per un tempo determinato, volesse rimuoverlo *prima del compimento* del termine. Invece, nelle ipotesi di altri tipi di nomine a titolarità di un ufficio, tipicamente quelle in cui «secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno *a prudente discrezione* dell'autorità competente», per la rimozione basta una *giusta causa*, «a giudizio della medesima autorità» (c. 193.3 CIC).

Queste norme hanno come scopo la predisposizione di criteri giuridici per il governo della titolarità degli uffici, in modo tale che tutti gli interessati (il che trattandosi di parrocchie coinvolge certamente la comunità) possano giovarsi di un certo grado di prevedibilità in ciò che riguarda il pastore. Questi criteri giuridici implicano che, laddove il vescovo abbia margini per stabilire il termine di durata del mandato del parroco, allo stesso tempo vengono predisposte le basi per un futuro cambiamento di titolare. Infatti, qualora la nomina sia per tempo indeterminato o per un termine certo, in proporzione viene limitata la discrezionalità del vescovo per il cambio di titolare. Il rapporto stabilito fra durata dell'incarico e gravità proporzionale della causa necessaria per procedere alla rimozione o al trasferimento, indicano un incentivo a fare in modo che, laddove sia opportuno o persino obbligatorio stabilire un termine di durata, l'autorità resti legata a quella determinazione, astenendosi dal fare cambiamenti di titolare oppure farli solo sulla base di motivi proporzionalmente gravi. Questi motivi non sono altro che le *cause*, che dovrà addurre nella procedura che sia del caso.

Non sfugge a nessuno che molto spesso queste cause riguardano il bene dei fedeli; sia il bene dei fedeli affidati al parroco, sia di altri fedeli della diocesi in favore dei quali si pretende il cambiamento di titolare. Ciò che l'assetto giuridico prevede è precisamente che per piegare i motivi che abbiano condotto alla scelta per un determinato tipo di nomina (il che implica un grado o un altro di stabilità), l'azione di governo sia fondata in motivo di uguale o simile valore (o nel caso di un termine limitato, aspettare la sua conclusione). La possibilità reale di impugnare la legittimità di tali motivi è tesa a confermare che si pretendano misure di governo fondate giuridicamente.

Nel caso della nomina di parroci, non sono solo le scelte di governo del vescovo, ma proprio il diritto universale e il diritto particolare che pretendono

co-pastorales. Principios normativos que fundamentan la estabilidad del oficio parroquial, pro manuscrito, Salamanca 2002, esp. pp. 270-280; anche, idem, *La estabilidad en el oficio parroquial: canon 522 del CIC de 1983*, «Revista Mexicana de Derecho Canónico», 9/1 (2003), pp. 35-62

con mezzi concreti (l'assetto normativo che abbiamo passato in rassegna) in favore della stabilità dei titolari nei loro uffici. Un tale orientamento si spiega per motivi sostanziali (non solo per "limitare il potere" dell'autorità): la natura della carica, la missione affidata ai parroci, il bene della comunità parrocchiale.

4. LA FATTISPECIE IN OGGETTO: LA NOMINA A PARROCO DIVENTATA "PRECARIA"

La domanda che si pone nel caso che stiamo prendendo in considerazione riguarda non tanto l'opportunità, ma proprio la legittimità della situazione che si crea in casi come quelli che sono stati oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale della Segnatura Apostolica.

Come abbiamo visto, è lo stesso Tribunale che qualifica da "precaria" la situazione in cui versa un parroco legittimamente nominato qualora, compiuto il termine per cui gli era stato assegnato l'ufficio, non si riscontrasse una nomina ulteriore né alcun provvedimento dell'autorità nei suoi confronti. Conviene qualificare questa precarietà come *prettamente giuridica*. Vale a dire, la situazione può spesso non essere di fatto mutata, nel senso che il parroco possa continuare a godere della fiducia sia della comunità parrocchiale (che spesso non è a conoscenza della situazione giuridica) che dell'autorità ecclesiastica. Ciò che è veramente mutato è la base giuridica della stabilità del parroco, per il fatto che la cessazione del rapporto di ufficio resta alla semplice decisione del vescovo.¹⁰

¹⁰ Come scrive Sánchez-Gil, suggerendo una soluzione alla questione: «parece también conveniente que, en el acto del nombramiento por tiempo determinado, el Obispo diocesano haga referencia al plazo en que deberá realizar la notificación que, a tenor del c. 186, hace efectiva la cesación; y señale, además, la modalidad que se seguirá para la eventual renovación. Así se puede evitar que, con el cumplimiento del término prefijado para la cesación y a la espera de que se produzca la cesación efectiva o la eventual renovación, el párroco permanezca por tiempo indeterminado en una situación de prórroga tácita *ad nutum Episcopi*, y, en definitiva, en una situación de precaria estabilidad, contraria a la tradicional disciplina eclesíastica y a la normativa vigente, que podría redundar en perjuicio de la atención pastoral»; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub* 522, en A. MARZOA RODRÍGUEZ, J. MIRAS POUZO, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1996. A proposito del c. 186 nei casi di nomina a tempo determinato, Pavanello scrive: «mancando l'intimazione il parroco conserva l'ufficio e non c'è vacanza. La norma è finalizzata a evitare situazioni di incertezza e a garantire la continuità (nel caso del parroco la continuità nella cura pastorale). Va osservato però, che una volta scaduto il termine, la situazione giuridica in cui il parroco viene a trovarsi è modificata: egli infatti non gode di più della stabilità tipica del suo ufficio (cfr. can 522), in quanto il vescovo potrà anche dopo mesi o anni dalla scadenza del termine con piena discrezionalità intimare la perdita dell'ufficio»; P. PAVANELLO, *La vacanza dell'ufficio di parroco*, «QDE», 17 (2004), 178-179. Cfr. pure, G. MONTINI, *Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età* (can. 186), «QDE», 9 (1996), p. 201.

Ci preme sottolineare che la situazione creatasi in questi casi non riguarda gli atteggiamenti soggettivi (o “interessi”) di coloro che vi sono implicati, bensì proprio i *motivi oggettivi* che sono alla base dell’assetto giuridico che protegge e incentiva la stabilità dei parroci. È questa la ragione per cui tenendo conto dei beni implicati, una tale precarietà si ritenga giuridicamente discutibile (benché all’apparenza sia corretta dal punto di vista della legge vigente). Questa affermazione di per sé non mette in dubbio la correttezza delle decisioni del Tribunale della Segnatura Apostolica nei decreti che stiamo prendendo in considerazione, dati gli stretti limiti entro i quali è configurato il ricorso contenzioso-amministrativo davanti alla Segnatura Apostolica, ma suggerisce un quesito riguardo una eventuale diversa interpretazione o persino la convenienza di qualche sistemazione legislativa della questione.

In realtà si dovrebbe anche riflettere sulla formulazione stessa dell’argomento col quale la Segnatura risolve i ricorsi: benché possa essere condivisibile che tale argomento poggi sull’affermazione del Tribunale secondo la quale «non esiste una legge che riconosca il diritto del parroco a rimanere nell’ufficio», ci si potrebbe chiedere se davvero giuridicamente il quesito sia chiuso, qualora si pensasse non tanto ad una “legge che riconosce al parroco un tale diritto”, quanto ad un diritto o per lo meno una legittima aspettativa della comunità dei fedeli (talvolta anche del parroco)¹¹ a restare nella situazione precedente, dal momento in cui non sia stata provata una causa sufficiente per la cessazione della titolarità dell’ufficio. Insomma, sembra legittimo chiedersi se prendendo spunto dal principio di stabilità e dall’assetto giuridico che lo protegge e promuove, regge la convenienza e anche giuridicamente la legittimità (di ciò si tratta nel nostro contesto) di mantenere un parroco (nonché, in concomitanza, una comunità parrocchiale) in una situazione di precarietà a tempo indeterminato.

Si potrebbe pensare di dotare di una coerenza maggiore le stesse norme di diritto particolare (delle conferenze episcopali) che stabiliscono i termini, di solito relativamente lunghi, per la durata della titolarità degli uffici parrocchiali: ad esempio, stabilendo che il vescovo debba esprimersi riguardo alla situazione verificatasi dopo il compimento del termine e, a seconda delle circostanze del luogo, adoperare un sistema o un altro che favorisca una stabilità reale, con la dovuta certezza e prevedibilità.¹²

¹¹ Così lo ritiene Montini: «Ha diritto a quella stabilità fungendo da parroco. Oppure, e meglio, ha diritto alla cessazione di quello stato comunque anomalo», G. MONTINI, *Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età* (can. 186), «QDE» 9 (1996), p. 205. Cfr. anche, P. PAVANELLO, *La vacanza dell’ufficio di parroco*, «QDE», 17 (2004), p. 179-180.

¹² Riteniamo significativa l’indicazione n. 69, h, del Direttorio *Apostolorum successores* che rientra tra i *Criteri di esercizio della funzione esecutiva*: «Nei casi delle nomine *ad tempus*, sca-

Una questione diversa ma complementare, che rientra nella dinamica del governo diocesano, è che in singoli casi sia precisamente più coerente un allungamento della nomina per un termine più breve, come nella ipotesi dell'imminente messa in pratica di un piano pastorale che richiami a cambiamenti nella titolarità delle cariche, possibili accorpamenti o estinzione di parrocchie, la vicinanza dell'età di pensionamento o la malattia del parroco, ecc. Ragioni come queste (ed altre che si potrebbero verificare) varrebbero eventualmente come "cause" ma non potrebbero portare ad un sistematico prolungamento delle nomine per un intero periodo ulteriore uguale a quello precedente (di solito per il tempo fissato dalla conferenza episcopale come minimo), qualora avessero il sopravvento sulla stabilità che protende su un nuovo periodo completo (o persino una nomina ulteriore a tempo indeterminato).

Come abbiamo visto, l'esistenza di un termine (persino "breve") porta con sé le garanzie relative alla necessità di addurre una causa per l'eventuale cessazione prima del termine. Una simile previsione non andrebbe vista in chiave conflittuale (piegare l'eventuale opposizione del parroco alla rimozione o al trasferimento); andrebbe piuttosto valutata all'insegna dell'incentivo che il diritto stabilisce perché il governo diocesano sia rispondente ai criteri di razionalità, previsione, anticipazione dei bisogni, ecc. che in modo assai chiaro sono legati al principio della stabilità dei parroci.

Benché attualmente la legge positiva non lo esiga in modo esplicito, non sembra giustificabile l'assenza di un termine certo per lo svolgimento del ministero di parroco (qualora non sia vigente la nomina a tempo indeterminato non *ad nutum*).¹³ L'incertezza che crea la precarietà della situazione in oggetto non sembra giustificata giuridicamente, anche se di fatto non si riscontrano problemi o difficoltà né in rapporto alla comunità parrocchiale né in rapporto all'autorità ecclesiastica.

In fin dei conti, un termine certo si inserisce in una logica di motivazione dell'azione di governo. In ultima analisi, il compimento del termine per il quale è stata nominata una persona può essere ritenuto come una causa di legittimità della cessazione del rapporto (per lo meno sarebbe un fatto presuntivo). Creare una situazione di precarietà (a maggior ragione se venisse fatto in modo consapevole e premeditato) come quella che viene presenta-

duto il termine stabilito, sia per la certezza delle persone che per quella giuridica, il Vescovo deve provvedere con la massima sollecitudine o rinnovando formalmente la nomina del titolare allo stesso ufficio, o prorogandola per un periodo più breve di quello previsto, o comunicando la cessazione dall'ufficio e nominando il titolare ad un nuovo incarico»; Congr. pro Episcopis, Dir. *Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi (22-II-2004), Libreria Editrice Vaticana, (2004).

¹³ Cfr. J. CANOSA, *La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto*, in questo stesso commento.

ta nei decreti oggetto del presente commento, potrebbe essere interpretato come la predisposizione delle condizioni per una azione di governo non fondata su cause ragionevoli (almeno quella in cui consiste il compimento di un termine certo), vale a dire una azione di governo potenzialmente arbitraria.

I casi contemplati nei decreti della Segnatura Apostolica che sono oggetto del presente commento offrono una base per riflettere sull'opportunità di qualche chiarimento della situazione. Benché non ci siano riscontri certi sul fenomeno della precarizzazione giuridica dei titolari degli uffici parrocchiali, e anche tenendo conto che come tale il tema dipende piuttosto dall'azione di governo dei singoli vescovi, sarebbe forse auspicabile un intervento legislativo teso a mantenere anche in questi casi la coerenza generale dell'assetto relativo alla nomina e cessazione dei parroci, in linea con il criterio tradizionale della stabilità, assieme a quello della vigenza della certezza nei rapporti giuridici.

FERNANDO PUIG